*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 131° — Numero 103**

# GAZZETTA UFFICIALE
# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 5 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

# SOMMARIO

**90A1603**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 maggio 1990, n. 102.

**Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Autorizzazione di spesa*)

1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'anno 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito apposito capitolo denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987», al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non specificamente destinate.

Art. 2.

(*Procedure*)

1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonchè il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorità per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:

*a*) individua e propone all'autorità di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

*b*) formula proposte all'autorità di bacino relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;

*c*) elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5.

3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all'articolo 3 e il piano di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione.

Art. 3.

(*Difesa del suolo e delle acque*)

1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183. l'autorità di

bacino del Po predispone lo schema previsionale e programmatico individuando gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, assicurando il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 3 della medesima legge e in particolare dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 del predetto articolo, attribuendo adeguate risorse per interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano, la salvaguardia a fini idropotabili delle acque del lago di Como, la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, fino all'approvazione degli stralci ai sensi della presente legge, non è consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.

3. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, in anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, a destinare cinque unità di personale tecnico specializzato ad una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio.

4. In attuazione dell'articolo 31, lettera *a*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schemi di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità destinate ai bacini di cui al presente articolo in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, è destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano, ivi comprese le misure e gli incentivi della gestione geomorfologica del territorio.

6. Qualora lo schema di bacino del Po sia stato già adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di bacino del Po è tenuta a definire le integrazioni e le eventuali modifiche entro 120 giorni dalla predetta data, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

7. L'autorità di bacino trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri gli stralci di cui al comma 1 al fine dell'esame e dell'adozione contestuali con la proposta di piano di cui all'articolo 5.

8. Qualora l'autorità di bacino non provveda nei termini previsti e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri proposte in attuazione del presente articolo.

Art. 4.

(*Rischio idrogeologico*)

1. Gli stralci dello schema di cui all'articolo 3 sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli stralci stessi.

2. I medesimi stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilità, anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 5.

(*Piano di ricostruzione e sviluppo*)

1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione Lombardia elabora e adotta una proposta di piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

*a*) ripristino ed adeguamento, in coordinamento con l'autorità di bacino, delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

*b*) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como con priorità al sistema ferroviario, ivi compresi studi finalizzati alla riattivazione di tratte dismesse;

*c*) riattivazione e sostegno delle attività produttive, anche mediante la concessione da parte della regione Lombardia di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonchè l'erogazione di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed alto contenuto tecnologico innovativo, nonchè agli interventi volti ad eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti e la realizzazione di idonei impianti di smaltimento e trattamento;

*d*) distribuzione articolata dei servizi sociali al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

*e*) recupero e conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Agli interventi sulla strada statale 38, ed in particolare all'intervento occorrente per la sollecita realizzazione del collegamento Sondalo-Bormio, sulla strada statale 36, sulla strada statale 340 diramazione Regina, sulla strada statale 659, sulla strada statale 470 della Val Brembana, nonchè a quanto occorrente per la realizzazione dei raccordi funzionali all'attraversamento di Lecco ed al collegamento con l'esistente viabilità, si applicano, fino alla concorrenza di 600 miliardi, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

3. Le economie, o gli eventuali avanzi, risultanti dalla gestione dei fondi stanziati con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, per le calamità del 1983 sono portati ad incremento delle disponibilità del piano e sono destinati all'attuazione della legge della regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86.

4. La proposta di piano individua la ripartizione delle risorse per le diverse destinazioni e singoli interventi utilizzando anche le ulteriori disponibilità assicurate da altre leggi ordinarie, con particolare riguardo ai sistemi di viabilità e trasporto, nonchè di infrastrutture per l'approvvigionamento di fonti energetiche a basso inquinamento, e ne assicura il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonchè concessionari di pubblici servizi.

5. La proposta di piano individua i criteri per la concessione, entro il limite di lire 100 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 11, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo e all'articolo 12, ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni.

6. La quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 11 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

7. La proposta di piano è trasmessa dalla regione Lombardia, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al

Presidente del Consiglio dei ministri, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2.

8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 viene liquidata, a carico delle disponibilità del piano, la spesa occorsa per la sua formazione e ne viene disposto il rimborso alla regione Lombardia. Nello stesso modo viene disposto per la spesa che la regione Lombardia abbia dovuto affrontare per la formazione delle proposte di cui all'articolo 3, comma 8.

Art. 6.

(*Parchi ed aree protette*)

1. Al fine della salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza ambientale già identificate come parchi regionali, riserve naturali e aree protette istituite con leggi o provvedimenti regionali, nell'ambito del piano di cui all'articolo 5, la regione Lombardia, contestualmente alla sua adozione, individua misure transitorie di salvaguardia di tali aree. Le misure rimangono efficaci sino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione territoriale previsti per i parchi stessi.

2. La definizione e la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica nelle aree di cui al comma precedente dovrà altresì avvenire con l'adozione di tecniche di progettazione e di esecuzione atte a garantire la conservazione delle caratteristiche naturali dell'ambiente e dell'ecosistema locale. A tale scopo gli stralci di cui all'articolo 3 definiscono i più idonei criteri di intervento.

3. Gli interventi di sistemazione idrogeologica nelle aree di maggiore rilevanza ambientale, di cui al comma 2, si attuano preferibilmente con l'impiego di tecniche di bioingegneria, con particolare riguardo alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

Art. 7.

(*Valutazione d'impatto ambientale*)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli stralci dello schema di bacino di cui all'articolo 3 e dal piano di cui all'articolo 5, la regione Lombardia predispone, unitamente alle proposte, gli studi di impatto ambientale ad essi riferiti.

2. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, formula ai fini delle successive deliberazioni dell'autorità di bacino e del Consiglio dei Ministri il giudizio di compatibilità ambientale sui programmi di cui al comma 1, nonchè l'elenco delle opere da sottoporre alle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1988, n. 377, e successive norme integrative. Si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 8.

(*Concessioni*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei bacini di cui all'articolo 3, comma 1, e i relativi disciplinari, sono adeguati a cura dell'autorità di bacino per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, determina gli interventi e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto Enel di Monastero nei comuni di Ardenno, Colorina e Forcola.

3. Fino all'approvazione del piano di bacino del Po, nei territori di cui all'articolo 1, limitatamente alla Valtellina, non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.

4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1, l'Enel rinuncia ad

avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della predetta legge.

Art. 9.

*(Norme per la formazione e l'attuazione degli stralci e del piano di ricostruzione e sviluppo)*

1. Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione del piano gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie. Analogamente la regione Lombardia fornisce all'autorità di bacino, ai fini della redazione degli stralci di cui all'articolo 3, gli elementi utili acquisiti dagli studi compiuti. A sua volta l'autorità di bacino, ai fini delle sue determinazioni, procederà alle opportune consultazioni con la regione Lombardia e con gli enti locali.

2. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi, nonchè alle comunità montane.

3. Tutti gli atti devono essere pubblici. I contributi concessi a qualsiasi titolo devono essere resi noti mediante pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. Per l'attività di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale è autorizzato, a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, uno stanziamento a favore della regione Lombardia di importo pari a lire 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

Art. 10.

*(Relazione al Parlamento)*

1. L'autorità di bacino del Po e la regione Lombardia presentano al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della presente legge.

Art. 11.

*(Disposizioni fiscali)*

1. Alle nuove imprese che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 e che rientrano nei criteri e nelle localizzazioni che a tal fine sono disposti nel piano di cui all'articolo 5 è concessa, osservati i limiti previsti dal comma 5 del predetto articolo 5, l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonchè, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le agevolazioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando, in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio, la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le

imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dalle precedenti disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1994.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonchè il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

*(Finanziamenti agevolati)*

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c*), alle imprese rientranti nei criteri a tal fine dettati dal piano di cui all'articolo 5 che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 11, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli Istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 100 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili; in ogni caso non operano i limiti dimensionali di cui agli articoli 6 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, osservati i limiti previsti dall'articolo 5, comma 5, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è soggetta alla verifica da parte degli organismi competenti dell'esistenza e titolarità di ogni provvedi-

mento autorizzatorio previsto dalle normative in materia urbanistica e ambientale per il legittimo esercizio delle attività d'impresa per cui è richiesto il beneficio.

6. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

7. Analoghe agevolazioni a quelle previste nei precedenti commi possono essere concesse per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma del *leasing* finanziario.

8. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

Art. 13.

(*Disposizioni per gli enti locali*)

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è incrementato per l'anno 1989 del complessivo importo di lire 20 miliardi quale contributo straordinario, da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi e lire 15 miliardi a favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1. Il relativo onere verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane ed ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1987 quale risultante dai dati dell'ISTAT.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del piano di cui all'articolo 5 e dei progetti operativi ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi stipulati tra la Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle norme del suo ordinamento, e la regione Lombardia.

4. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 14.

(*Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca*)

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purchè stipulati successivamente alle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano di cui all'articolo 5.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), la regione Lombardia può procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 15.

(*Indennizzi*)

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, al cui onere si fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5-*quinquies*.

2. Ai fini del comma 1 sono considerate residenze principali le unità immobiliari:

*a*) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzata;

*b*) vuote, ma destinate a residenza principale;

*c*) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuario già residente,

perchè residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa propria o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero;

*d*) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attività artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi.

3. Si considerano distrutti ai fini del comma 1 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorità in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici.

4. Nel caso in cui le regioni non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno ed il nesso di causalità mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilità. In relazione a quanto svolto ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le regioni trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile gli elenchi degli aventi diritto all'indennizzo e del contributo spettante a ciascuno di essi e gli elenchi dei periti incaricati dell'accertamento dei danni e del compenso spettante ad ognuno di essi.

5. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unità immobiliari non adibiti a residenza principale, nonchè agli indennizzi competenti ad altro titolo, non considerati dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, o da precedenti disposizioni, si provvede nella misura e con le modalità indicate nel piano di cui all'articolo 5.

6. Le procedure previste dal presente articolo sono comunque soggette alle formalità previste dall'articolo 11-*bis*, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

Art. 16.

*(Interventi per la provincia di Novara)*

1. Per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di agosto 1987, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi nel sessennio 1989-1994, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994.

2. Nei limiti della predetta autorizzazione di spesa la regione Piemonte, sentiti gli enti locali interessati, elabora ed approva un programma comprendente:

*a*) il completamento delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

*b*) interventi di carattere socio-economico volti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

3. Il programma è approvato dalla regione Piemonte, previo parere favorevole dell'autorità di bacino per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), ed è immediatamente eseguibile nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

4. Nell'ambito del programma e per le finalità dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1989, n. 183, la regione Piemonte:

*a*) definisce le somme destinate all'attuazione degli interventi di cui agli schemi previsionali previsti dall'articolo 31 della predetta legge, per il bacino idrografico del fiume Toce utilizzando anche le disponibilità assicurate in attuazione della medesima legge;

*b*) determina i lavori da eseguire con assoluta priorità nel predetto bacino, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 31 della medesima legge.

5. L'autorità di bacino predispone entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo stralcio dello sche-

ma previsionale per il predetto bacino e lo trasmette per l'approvazione al Consiglio dei ministri. Qualora l'autorità di bacino non provveda nei termini previsti, la regione Piemonte, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri la propria proposta.

6. Per gli interventi da eseguire in provincia di Novara valgono le norme previste dagli articoli 6 e 7.

7. A valere sulle autorizzazioni di spesa del comma 1, vengono estese altresì ai comuni della provincia di Novara di cui al comma 1 le disposizioni di cui agli articoli 12 e 17, intendendosi riferito alla regione Piemonte ogni riferimento alla regione Lombardia dei suddetti articoli.

Art. 17.

(*Contributi e prestiti comunitari ed esteri*)

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Lombardia, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione di contributi e finanziamenti della Comunità economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socioeconomico delle aree interessate dalla presente legge, assumendo, ove necessario, le iniziative relative alla predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti.

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro il limite del controvalore in lire italiane fissato con proprio decreto dal Ministro del tesoro, è autorizzato il ricorso ai prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, dei predetti prestiti viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti stessi verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la BEI una convenzione per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di impiego e di ripartizione dei prestiti che il Ministro del tesoro e gli altri soggetti da esso designati possono contrarre con la BEI ai sensi del comma 2.

4. Può altresì essere concessa, nei limiti dei fondi all'uopo accantonati sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, la copertura del rischio di cambio nel caso di prestiti esteri o della Comunità economica europea stipulati per il finanziamento di interventi previsti dal piano di cui all'articolo 5.

Art. 18.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel periodo 1989-1992 si provvede, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e quanto a lire 265 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987), è il seguente:

«1. Gli interventi previsti dal presente decreto volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:

*a)* nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, e della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, così come individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1987».

*Nota all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

«Art. 31 *(Schemi previsionali e programmatici).* — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

*a)* gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

*b)* i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

*c)* gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

*d)* le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

*e)* i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi».

*Note all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 31 della citata legge n. 183/1989 si veda la precedente nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 3 *(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione).* — 1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'art. 1 curano in particolare:

*a)* la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

*b)* la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

*c)* la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

*d)* la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

*e)* la difesa e il consolidamento dei versamenti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

*f)* il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

*g)* la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

*h)* il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli affluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed in razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

*i)* la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

*l)* lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

*m)* la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

*n)* la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

*o)* la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

*p)* il riordino del vincolo idrogeologico;

*q)* l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

*a)* condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

*b)* modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 384/1987 è il seguente: «Art. 5. — 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'art. 1 nei comuni di cui al comma 1 dello stesso art. 1, può essere concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della determinazione del danno si computa altresì il valore delle scorte perite o danneggiate.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, competenti ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determinano i criteri, le modalità, le priorità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze, ivi compresi contributi aggiuntivi, sino alla misura massima del 25 per cento dell'entità del danno, in relazione alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale dell'azienda.

3. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie.

4. Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario di 160 miliardi, per l'anno finanziario 1987, a favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, nonché un contributo straordinario di 20 miliardi, da ripartire fra i comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*».

— La legge n. 590/1981 reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

— Il testo del comma 1-*bis* dell'art. 5 del D.L. n. 121/1989 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai compionati mondiali di calcio del 1990) è il seguente: «1-*bis*. In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalità del presente decreto, l'ANAS è tenuta a dare assoluta priorità per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi già programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi già programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonché degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilità ordinarie del bilancio dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle competenti commissioni parlamentari».

— Il D.L. n. 371/1983 reca: «Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria».

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 18, comma 5, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988 Per i criteri di selezione, per lo *status* giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878».

— Il D.P.C.M. n. 377/1988 e successive norme integrative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, reca: «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il testo del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: «5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri».

*Note all'art. 8:*

— Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 3.

— La legge n. 529/1982 reca: «Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche».

*Note all'art. 11:*

— Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 13 (*Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili*). — Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

*a)* le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

*b)* gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

*c)* le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

*d)* le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

*e)* le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);

*f)* le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera *c)*, del decreto indicato alla precedente lettera;

*g)* gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrispondenti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera *b)*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-*bis*».

— Il testo del comma 8 dell'art. 4 del citato D.L. n. 384/1987 è il seguente: «8. Qualora le alluvioni abbiano depositato materiali sterili su terreni coltivati e la loro rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è assunta a carico dello Stato».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 1199/1948 (Modificazioni alla imposta sul consumo dell'energia elettrica) è il seguente:

«Art. 3. — Per le località indicate all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, le aliquote d'imposta per l'energia elettrica, di cui al precedente art. 1, e le misure massime dei canoni annui, di cui all'art. 2, sono, per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ridotte alla metà».

*Note all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Art. 20 (*Determinazione del tasso di riferimento*). — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

*Nota all'art. 13:*

— Il D.L. n. 66/1989 reca: «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale».

*Nota all'art. 14:*

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«Art. 15. — 1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati da lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovrà concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori.

2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:

*a)* l'area e le modalità dgli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

*b)* la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;

*c)* il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

*d)* le tecnologie che vengono utilizzate;

*e)* le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.

3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverrà sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e le documentazione.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.

5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:

*a)* il soggetto concessionario;

*b)* il numero nonché le qualifiche professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. È fatta salva la possibilità di assumere con le medesime modalità, tecnici o laureati i quali, ancorché abbiano superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;

*c)* i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera *b)*;

*d)* l'utilizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;

*e)* il tempo di esecuzione;

*f)* le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

*g)* le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.

7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione».

*Note all'art. 15:*

— Il testo dell'art. 5-*quinquies* del citato D.L. n. 384/1987, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 5-*quinquies*. — 1. Ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale siti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali oggetto del presente decreto, è corrisposto:

*a)* un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito in caso di possibilità di ripristino del bene danneggiato eseguito su autorizzazione comunale;

*b)* una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella misura di lire 5 milioni per ogni vano catastale sino ad un massimo di lire 50 milioni nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le regioni e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento ed i criteri di indennizzo definitivo.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.

3. L'onere complessivo, valutato in lire 50 miliardi, è imputato al fondo per la protezione civile per l'esercizio 1987.

— Il testo dell'art. 11-*bis* del citato D.L. n. 384/1987, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 11-*bis*. — 1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse sulla base:

*a)* delle domande presentate dagli aventi titolo, rese sotto la loro personale responsabilità e con dichiarazioni di notorietà per quanto attiene alla veridicità degli elementi dichiarati;

*b)* delle certificazioni rilasciate dal comune di competenza che attestino l'effettività della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalità fra gli eventi calamitosi ai quali è riferito il presente decreto e la situazione di danno rilevante ai fini della sua applicazione.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile sono tenuti a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sulle spese sostenute in attuazione del presente decreto».

*Note all'art. 16:*

— Per l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del citato D.L. n. 384/1987 si veda la nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 3, della citata legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 31, della citata legge n. 183/1989 si veda la nota all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 830):

Presentato dal sen. TORNATI ed altri il 4 febbraio 1988.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 24 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 9ª e 10ª

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 2 agosto 1988; 14, 16, 28 febbraio 1989; 15 marzo 1989; 5, 6, 20 aprile 1989.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede redigente, il 2 maggio 1989.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede redigente, il 3 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 4 maggio 1989 (atto n. 830/A - relatore sen. FABRIS).

Esaminato in aula e approvato il 4 maggio 1989 in un testo unificato con atti numeri 1205 (GOLFARI ed altri), 1252 (FORTE ed altri) e 1316 (BISSI ed altri).

*Camera dei deputati* (atto n. 3907):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, l'11 maggio 1989, con pareri delle commissioni numeri I, III, V, VI, VII, X, XI e XIII.

Esaminato dalla VIII commissione il 1°, 3 agosto 1989; 28 settembre 1989; 12, 18, 25 ottobre 1989; 8, 9, 14, 15, 16, 21 novembre 1989; 24 gennaio 1990 e approvato il 25 gennaio 1990, in un testo unificato con atti numeri 2163 (OCCHETTO ed altri) e 3058 (CAPRIA ed altri).

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, l'8 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10 della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 1° marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla commissione, in sede referente, il 1° marzo 1990.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 1°, 15 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 3 aprile 1990 (atto n. 830/C - relatore sen. FABRIS).

Esaminato in aula e approvato il 3 aprile 1990.

90G0111

LEGGE 2 maggio 1990, n. 103.

**Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È indetto il 4° censimento generale dell'agricoltura che avrà luogo nel corso dell'anno 1990.

2. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione del censimento di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 131 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991.

Art. 3.

1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'articolo 2, la somma di lire 50 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresì la spesa per le prestazioni che devono svolgere i rilevatori, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava inoltre la somma di lire un miliardo da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione del censimento, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

4. Sulla predetta autorizzazione di spesa grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto centrale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento e disposti dall'Istituto stesso.

5. L'istituto centrale di statistica, per l'esecuzione di operazioni censuarie che comportino l'utilizzazione di strumenti ad alto contenuto tecnologico, può deliberare con la procedura prevista dall'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la partecipazione a consorzi o a società consortili che dispongano di tali strumenti.

Art. 4.

1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente dal comune stesso.

2. I comuni nel cui territorio risultano più di quattrocento aziende agricole, secondo l'elenco redatto dalle stesse amministrazioni comunali, possono affidare l'incarico di rilevatore, per motivate esigenze in sede locale, a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonché a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione, purché siano in possesso dei requisiti culturali e professionali indicati nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 5.

1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 6.

1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo accordo di comparto, incrementeranno il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, di una quota pari al rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.

2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sarà affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie, sarà erogata secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 7.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il pagamento di un gettone di presenza, pari a lire 30.000 lorde per seduta, ai componenti delle commissioni di studio costituite dal presidente dell'Istituto centrale di statistica per l'esame dei problemi connessi con l'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1990-1991.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresì la spesa, pari all'1,7 per cento dello stanziamento di lire 59 miliardi per l'anno 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno 1991, da portare ad incremento del fondo di incentivazione per essere destinato al personale dell'Istituto centrale di statistica addetto alle operazioni censuarie.

Art. 8.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese relative alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari del censimento.

2. L'Istituto centrale di statistica può affidare le operazioni di cui al comma 1 a soggetti esterni e, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali dotati di strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso.

3. Le modalità e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 9.

1. È fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le norme di cui agli articoli 7, comma 3, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 10.

1. Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Art. 11.

1. L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire agli uffici di statistica degli enti e organismi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta in relazione alle proprie competenze, i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. All'atto della richiesta, i dati sono trasmessi all'ufficio di statistica dall'ente richiedente. Qualora tale ufficio non sia ancora costituito, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano il nominativo di un proprio funzionario responsabile della utilizzazione dei dati.

3. I dati di cui sopra devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 12.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 ed a lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

*a)* sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

*b)* sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

*c)* sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

*Nota all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo n. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è il seguente:

«Art. 22 *(Compiti del consiglio).* — 1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

2. Spetta al consiglio:

*a)* di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;

*b)* di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

*c)* di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;

*d)* di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;

*e)* di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

*f)* di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto.

3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera *c)*, con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere *d)* ed *e)*, con il Ministro del tesoro».

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (Norme risultanti dalle discipline previste dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990), è il seguente:

«Art. 15 *(Produttività)*. — 1. I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di produttività diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla collettività.

2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (7), sarà incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i seguenti criteri:

*a)* partecipazione a progetti di incremento della produttività di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualità dei servizi prodotti e della professionalità del personale utilizzato;

*b)* verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;

*c)* erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati».

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87), è il seguente:

«Art. 14 *(Fondo di incentivazione)*. — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

*Note all'art. 9:*

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 7 *(Obbligo di fornire dati statistici)*. — 1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali modificati dall'Italia.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto».

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 11 *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

*a)* nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

*b)* nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT».

*Nota all'art. 10:*

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 8 *(Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica)*. — 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

— Il testo dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 *(Rivelazione di segreti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno».

*Nota all'art. 11:*

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 2 *(Ordinamento del Sistema statistico nazionale)*. — 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

*a)* l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

*b)* gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

*c)* gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

*d)* gli uffici di statistica delle province;

*e)* gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

*f)* gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

*g)* gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

*h)* gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1933):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per gli affari regionali (MACCANICO) il 6 novembre 1989.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 novembre 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 9ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24 gennaio 1990 e approvato il 6 febbraio 1990.

*Camera dei deputati* (atto n. 4574):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 28 febbraio 1990, con pareri delle commissioni II, V, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 5, 18 aprile 1990 e approvato il 19 aprile 1990.

**90G0145**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 maggio 1990.

**Modalità di attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, come sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto che l'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», dispone che:

«1. L'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. — *1.* Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso:

*a)* uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

*b)* enti creditizi;

*c)* operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

*d)* altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie e per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)*.

*2.* La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

*3.* La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

*4.* Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.

*5.* Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

*6.* Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

*7.* L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.»;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono disciplinate nei termini seguenti:

*Ambito di applicabilità della normativa.*

L'obbligo dell'identificazione sussiste ogni volta che vi sia un'effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, superiore all'importo indicato dal decreto di cui al punto 7 del cennato art. 30, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia posta in essere per cassa, per corrispondenza, attraverso cassa continua o sportelli automatici, oppure attraverso istituti specializzati per il trasporto valori e a prescindere dalle modalità con cui questa movimentazione sia poi contabilizzata.

Per mezzi di pagamento si intendono, oltre al denaro contante, gli assegni circolari e bancari, ivi compresi i vari tipi di assegni turistici, i titoli speciali dell'Istituto di emissione, i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, gli assegni e i vaglia postali.

Per «più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo», rilevabili anche se singolarmente inferiori al limite di importo della rilevazione, si intendono quelle effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa e presso il medesimo operatore di sportello.

*Identificazione dei soggetti che operano.*

La data dell'operazione, la causale e il tipo dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il

documento di identificazione esibito, nonché le complete generalità e, nel caso di persona non fisica, la denominazione e la sede dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita devono risultare da apposito registro o da altra scrittura anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

L'importo dei singoli mezzi di pagamento deve essere evidenziato sul registro distinguendo il totale del contante da quello complessivo degli altri mezzi di pagamento.

Per «complete generalità» si intendono: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo:

Inoltre:

l'identificazione di chi compie l'operazione va effettuata volta per volta; ove si tratti di persona titolare di rapporti nominativi in essere, o di un suo delegato e/o procuratore, che come tali siano stati già quindi identificati, devono essere indicati nome e cognome e gli estremi del rapporto;

nel caso di esibitori o presentatori, l'identificazione va effettuata nei confronti di chi pone in essere materialmente l'operazione, apponendo altresì l'indicazione dei soggetti o dei nominativi cui va riferita l'operazione stessa, e ciò sia nel caso che gli esibitori o presentatori operino per conto di una persona fisica, sia che operino per conto di una persona giuridica;

nel caso di operazioni effettuate con il sistema della cassa continua o di sportelli automatici, o attraverso istituti specializzati per il trasporto valori, oppure per corrispondenza, o comunque non effettuati a sportello, a causa dell'impossibilità di identificare chi effettua materialmente l'operazione, sussiste l'obbligo di indicare sul registro per l'annotazione dei dati chi sia l'intestatario del conto o del rapporto cui si riferisce l'operazione stessa;

in caso di invio per corrispondenza di assegni bancari, assegni circolari o titoli similari per il pagamento di rate di mutuo o di altre obbligazioni connesse, l'operazione va riferita all'intestatario del mutuo. In caso di subingresso nel debito, qualora si sia in possesso di atti o documenti idonei a comprovare il subingresso, l'operazione va riferita al soggetto indicato in tali atti o documenti come debitore.

L'obbligo di identificazione, nei termini su riportati, non sussiste per le operazioni poste in essere tra i vari soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* di cui al punto 1.1 dell'art. 30 della legge n. 55/1990.

*Registri o scritture per l'annotazione dei dati.*

Fermo restando che i dati di cui sopra devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili, si stabilisce, per quanto concerne in particolare i registri non derivanti da sistemi elettrocontabili, che gli stessi siano progressivamente numerati e, a cura del responsabile dell'ufficio che li utilizza e di altra persona all'uopo autorizzata, siglati in ogni pagina con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione delle firme delle suddette persone. Ciò vale ovviamente qualora gli uffici interessati non ritengano di far vidimare e bollare volontariamente i registri previsti.

Su tutto quanto precede si fa riserva di intervenire in un secondo tempo, modificando o integrando le suddette modalità di attuazione, in relazione anche alle disposizioni che verranno impartite per le operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo poste in essere presso gli operatori di cui alle lettere *c)* e *d)* del citato art. 30 della legge n. 55/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

*Il Ministro:* CARLI

90A2049

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 maggio 1990.

**Determinazione dell'importo relativo alle operazioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, come sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13, comma 7, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, nel testo sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la nota n. 278340 in data 2 maggio 1990, con la quale il Ministro del tesoro ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, parere favorevole in merito;

Considerata la necessità di determinare l'importo delle operazioni menzionate dall'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, al fine dell'applicazione della disciplina di identificazione, di registrazione e sanzionatoria ivi prevista;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, nel testo sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano

in relazione alle operazioni di trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo ivi previste che siano di importo superiore a lire venti milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1990

*Il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

90A2048

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 1990.

**Criteri di valutazione degli interventi relativi alla concessione di agevolazioni alle società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e delle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Visto l'art. 11, comma 18, della norma sopra citata, che delega al CIPE l'emanazione di direttive e la determinazione delle procedure, dei tempi e delle modalità di erogazione dei contributi, di accertamento degli investimenti relativi all'applicazione della stessa norma;

Visto l'art. 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede la costituzione di commissioni anche in relazione all'applicazione della normativa sopra richiamata;

Vista la deliberazione del CIPE in data 21 dicembre 1988, sostitutiva della precedente deliberazione del 14 ottobre 1986, che considera il processo di miglioramento e di potenziamento dei mercati agro-alimentari una condizione indispensabile per la razionalizzazione del sistema distributivo con effetti collaterali di crescente rilevanza in altri settori e detta direttive e stabilisce procedure, tempi, modalità di erogazione dei contributi e accertamenti degli investimenti concernenti l'attuazione del citato art. 11, comma 15, della legge n. 41 del 1986;

Visto il punto 2 della predetta deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988 che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a stabilire, con proprio decreto, avvalendosi della collaborazione tecnica di una commissione di esperti e sulla base delle direttive contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dello stesso punto, i criteri di valutazione degli interventi relativi alla concessione delle agevolazioni previste dal già richiamato art. 11, comma 15, della legge n. 41 del 1986 alle società consortili con partecipazione maggioritaria pubblica che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1990, registro n. 1, foglio n. 210, con il quale è stata costituita la commissione di esperti prevista dal richiamato punto 2 della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988;

Viste le direttive di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del citato punto 2 della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, le quali prevedono che i mercati: costituiscano un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale equilibrata e priva di sovrapposizioni e che siano ubicati in posizione ottimale rispetto ai raccordi delle principali vie di comunicazione terrestri, marittime ed aeree al fine di ottimizzare la movimentazione dei prodotti e la decongestione delle aree urbane; siano dotati dei servizi più adeguati alla migliore movimentazione delle merci ed assistenza agli operatori economici, quali le attrezzature più funzionali per lo stoccaggio, la conservazione, la refrigerazione, il trattamento dei prodotti nonché la presenza di istituti di credito, di una sezione della borsa merci, ove occorra, di un sistema informatico, che consenta i collegamenti tra le piazze interessate per la conoscenza in tempo reale di stocks, prezzi e flussi dei prodotti, di strutture per lo scambio con l'estero; siano individuati, tenuto conto della quantità dei prodotti trattati per provenienza e destinazione, in funzione dell'influenza che esercitano sulle aree di produzione o di consumo di più regioni o che possono esercitare — sempre rispetto alle stesse aree — se adeguatamente potenziati; siano, con le loro strutture, compatibili con l'ambiente;

Tenuto conto degli atti della commissione di esperti di cui sopra, dai quali si può desumere che:

1) *In merito ai requisiti di carattere generale:*

*a)* il termine agro-alimentare si riferisce a tutti i prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all'alimentazione, e che, pertanto, esso comprende le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell'industria alimentare, i fiori e le piante ornamentali;

*b)* i mercati agro-alimentari trattano prevalentemente i prodotti ortofrutticoli;

*c)* il termine di mercato alla produzione si riferisce alle strutture in cui produttori singoli o associati immettano direttamente in commercio la quota prevalente del prodotto trattato nel mercato stesso;

*d)* la struttura e la funzionalità dei mercati agro-alimentari all'ingrosso deve essere adeguata alle tendenze, in atto ed in prospettiva, dei consumi e dell'apparato distributivo al dettaglio, posto che: i consumi, a causa del tendenziale invecchiamento della popolazione, del suo decentramento residenziale, della atomizzazione delle famiglie, e delle necessità alimentari connesse all'attività

lavorativa, tendono all'utilizzo completo della gamma dei prodotti, all'integrazione delle culture alimentari, alla ricerca di innovazioni sistematiche e alla soddisfazione di nuove esigenze connesse a scelte personali o di rispetto dell'ambiente; mentre nell'apparato distributivo al dettaglio si verifica un processo di accentuato sviluppo delle medie e grandi superfici di vendita, con le conseguenti esigenze di quantità rilevanti e qualità omogenee, regolarmente disponibili secondo specifici calendari di consegna, che comportano la ricerca della massima concentrazione dell'offerta presso produttori e grossisti operanti nelle aree di produzione, nelle quali si sta, pertanto, accentuando la tendenza alla specializzazione delle colture e la crescita dei mercati alla produzione, processo che sta determinando il declino dei mercati al consumo terminale;

*e)* l'attuale struttura dei mercati agro-alimentari all'ingrosso non può corrispondere alle esigenze della grande distribuzione al dettaglio, che sovente risulta dotata di propri centri di ricevimento esterni ai mercati;

*f)* in prospettiva, i mercati di cui si tratta debbono essere in grado di attirare e servire il maggior numero di operatori al dettaglio e di consentire l'insediamento degli impianti necessari ad assicurare tutti i tipi di servizi richiesti per garantire la trasparenza della formazione dei prezzi e la diffusione dell'informazione; ed a tale fine consentire che nel loro ambito possano trovare sede le attività commerciali riguardanti le maggiori categorie di prodotti agro-alimentari e di conseguenza tutti i tipi di operatori commerciali all'ingrosso del settore;

*g)* per i mercati di maggiore rilevanza, in base a quanto sopra riportato, occorre prevedere tre unità o aree operative, riservate rispettivamente: ai servizi di interesse generale; ai magazzini degli operatori ed alle attrezzature e servizi strettamente connessi alle normali operazioni di intermediazione; all'insediamento di attività produttive e/o di servizio gestite autonomamente da operatori economici;

*h)* la struttura dei mercati sia flessibile; a tale criterio deve corrispondere il lay-out dell'intero mercato, nel senso che nell'impostazione iniziale essa non deve ostacolare il successivo sviluppo, in modo che possa essere modificata con costi non elevati per adeguarsi alle mutevoli esigenze del commercio all'ingrosso del settore;

*i)* al netto dei benefici derivanti da finanziamenti pubblici sia garantita la copertura dei costi di investimento e l'equilibrio dei costi e ricavi della gestione;

2) *Ai fini della classificazione dei mercati:*

*a)* gli elementi da prendere per base ai fini della valutazione del grado di rilevanza dei mercati debbono riguardare: la quantità di prodotto ortofrutticolo movimentato, la potenzialità di sviluppo dei mercati stessi, i rapporti con la produzione locale, la dimensione della funzione redistributiva, il livello dell'attività di importazione e di esportazione, la specializzazione e la dimensione degli operatori riferita alla quantità del prodotto trattato, le merceologie presenti sul mercato oltre quelle considerate più strettamente ortofrutticole, il progetto nel suo insieme; che per ciascuno dei predetti elementi di base occorre determinare dei valori relativi rispetto ad un punteggio globale prefissato nonché una scala di valori, che ha per massimo il punteggio relativo singolarmente assegnato, graduato secondo la rilevanza del caso concreto che si esamina; e che dalla sommatoria dei predetti punteggi scaturisce la classificazione dei mercati a seconda della loro rilevanza;

3) *In merito agli aspetti strutturali e di progettazione:*

*a)* i fabbricati in cui vengono esplicate le attività connesse al settore agro-alimentare, espresse essenzialmente da funzioni economiche, commerciali e di servizio, rientrano nella classe degli edifici con struttura in calcestruzzo o in acciaio, che siano di grande luce e preminentemente in un solo piano per le funzioni commerciali e tecniche;

*b)* la struttura di tali fabbricati deve essere molto semplice e con limitato numero di sostegni verticali, al fine di renderne più agevole l'uso e l'adattamento ai diversi cicli di lavoro o la trasformazione in corso di esercizio; e che i requisiti di regolarità debbono essere accentuati, sia in pianta che in elevazione, per le costruzioni in zona sismica, al fine di assicurare una buona dissipazione di energia sismica;

*c)* occorre porre particolare attenzione nella scelta delle fondazioni e nei riguardi dei rischi antincendi nonché nelle garanzie di conservazione delle strutture sia in calcestruzzo che in acciaio;

*d)* il problema del freddo nei mercati agro-alimentari riguarda l'azione di conservazione a breve e medio termine di derrate deperibili con esigenze differenziate per i vari prodotti e per i vari operatori nel quadro della movimentazione giornaliera e della mancanza di impianti refrigeratori presso gli operatori stessi;

*e)* tale problema si pone, inoltre, nell'ambito della più ampia problematica dei consumi energetici e dell'impatto ambientale, della sua impiantistica, che crea una particolare situazione di incertezza, che impone uno sbocco in rinnovati indirizzi progettuali nel breve e medio periodo;

*f)* la strutturazione più adeguata ai casi in esame potrebbe consistere in un impianto a fluido frigovettore secondario (soluzione incongelabile acqua-glicole etileni-co), con presenza di fluido frigorigeno limitata alla sola macchina, con sola alternativa del fluido frigorigeno all'ammoniaca o all'R-22, fluido liquido fluorurato non sottoposto alle restrizioni del «Protocollo di Montreal»;

*g)* occorre dotare i mercati agro-alimentari all'ingrosso di sistemi informatici capaci di assicurare i collegamenti tra le piazze interessate per la conoscenza in tempo reale di stocks, prezzi e flussi dei prodotti commercializzati oltre che a concorrere fattivamente all'ottimizzazione operativa e dei costi di gestione e che al predetto fine la dotazione delle strutture può essere

distinta in tre categorie: essenziali, essenziali per ottenere la riduzione dei costi o maggiore efficienza, opzionali; inoltre, gli strumenti adottati debbono rispondere agli standards indispensabili per garantire il collegamento fra sistemi diversi oltre che la validità dell'investimento per un arco di tempo ragionevolmente lungo;

*h)* ai fini della elaborazione degli studi di fattibilità e dei progetti sia di massima che esecutivi, occorre tenere presenti i seguenti schemi elaborativi:

1) per gli studi di fattibilità:

*a)* il quadro di riferimento e di informazione generale sull'intervento, tenendo conto delle informazioni tecnico-procedurali, di carattere tipologico, istituzionale (consorzio);

*b)* il paragone tra l'evoluzione del mercato con e senza l'intervento richiesto, tenendo conto:

1) nella situazione senza l'intervento, dell'offerta, della erogazione del servizio, dell'attività di mantenimento della situazione esistente;
2) nella situazione con l'intervento, degli obiettivi, della priorità, dei riferimenti;

*c)* l'analisi dettagliata dell'intervento richiesto e delle relative specifiche tecnico-economiche localizzative e finanziarie, precisando, per l'intervento proposto, la localizzazione dell'intervento stesso con supporti cartografici e la relazione inerente la valutazione dell'ottimalità dell'ipotesi di localizzazione, le sue caratteristiche tecniche e le sue componenti principali, con l'identificazione della tipologia e delle caratteristiche funzionali e tipologiche di ciascuna opera prevista, corredata da relazione generale sui criteri di progettazione degli impianti specificando la motivazione delle scelte effettuate in relazione alla sicurezza del funzionamento, delle economie di gestione e del risparmio energetico; nel caso di ampliamento comprensivo di eventuali ristrutturazioni o nel caso di dotazione di sistemi informatici, vanno ottemperati i principi del presente decreto;

*d)* per i programmi e piani di lavoro, l'indicazione delle procedure seguite, il calendario dei lavori, il calendario dei lavori degli altri lotti se l'intervento proposto è un lotto funzionale di un progetto più ampio, i sistemi e metodi di verifica e controllo tecnico-amministrativo relativi alla realizzazione dell'intervento;

*e)* per gli aspetti istituzionali ed organizzativi, la descrizione della struttura giuridico-istituzionale dell'ente preposto alla gestione dell'intervento proposto;

*f)* per i costi dell'intervento ed il relativo piano finanziario, la descrizione e quantificazione: dei costi tecnici disaggregati in relazione alle singole opere, dei costi di esercizio, dei costi di natura economico-finanziaria;

*g)* per la valutazione economica, — posto che il contributo finanziario pubblico richiesto è giustificato dalla presenza di una eccedenza dei benefici attesi dall'intervento rispetto ai costi relativi — i metodi e le procedure utilizzabili per l'identificazione e determinazione dei costi economici (analisi costi - benefici), debbono evidenziare le informazioni corrispondenti a quanto indicato nei presenti paragrafi;

*h)* per i sistemi informatici: l'elenco degli apparati e dei sistemi/servizi informatici, dei collegamenti telematici, delle funzionalità e dell'organizzazione prevista (analisi funzionale e/o macroanalisi), dei relativi costi una tantum e ricorrenti, in un'ottica di contenimento degli stessi;

*i)* la valutazione dell'impatto ambientale, in relazione all'eventuale alterazione permanente o transitoria delle caratteristiche e della struttura dell'ambiente interessato;

2) per i progetti di massima:

*a)* relazione geologica, idrogeologica e geotecnica che qualifichi il sito e le scelte proposte;

*b)* la relazione architettonica che motivi le soluzioni proposte;

*c)* il progetto funzionale, che contenga la planimetria generale, la visualizzazione degli schemi distributivi e dei flussi, la planimetria delle sistemazioni esterne, le planimetrie in scala ai vari livelli, sezioni e prospetti;

*d)* la relazione generale sui criteri di progetti e piani degli impianti;

*e)* l'analisi delle esigenze qualitative degli equipaggiamenti e degli arredi;

*f)* le previsioni di massima dei tempi iniziale e finale per la realizzazione dell'intervento;

e per il connesso progetto impiantistico:

*g)* la relazione generale sui criteri di progettazione degli impianti, gli schemi funzionali riferiti ai singoli settori, le planimetrie e sezioni in scala, la relazione: sulle tipologie dei diversi settori impiantistici, sugli accorgimenti assunti per il risparmio energetico, sull'idoneità delle reti esterne, sul preliminare di calcolo per il dimensionamento degli impianti;

3) per i progetti esecutivi:

*a)* il progetto architettonico, strutturale, impiantistico, corredato da planimetrie e sezioni in scala, le piante ai vari livelli, sezioni, prospetti, e da un relazione preliminare di calcolo delle strutture adeguatamente documentata;

*b)* i tempi di realizzazione, secondo le procedure di affidamento dei lavori e di realizzazione degli stessi;

*c)* i costi di costruzione illustrati in modo adeguatamente dettagliato;

*d)* per i sistemi informatici, l'elenco degli apparati e dei sistemi/servizi informatici, dei collegamenti telematici, delle funzionalità e dell'organizzazione prevista (macroanalisi/analisi), l'indicazione precisa delle caratteristiche dei prodotti/soluzioni adottati, dei relativi costi una tantum e ricorrenti in un'ottica di contenimento degli stessi, la conferma della rispondenza agli standards definiti nel presente decreto;

4) per i criteri e gli indirizzi per la progettazione:

*a)* l'articolazione del modello di progettazione (definizione dei supporti informativi, delle attività, dei parametri relativi alle attività, delle unità spaziali; la definizione e quantificazione delle richieste di prestazione e dimensionamento delle unità spaziali, la definizione delle strutture del sistema delle attività, il lay-out organizzativo, l'indicazione dei reticoli spaziali);

*b)* la valutazione dell'impatto ambientale;

Decreta:

Art. 1.

*Condizioni di ammissibilità*

1. Non sono ammesse ai benefici di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, le domande i cui progetti non corrispondono ai requisiti relativi agli studi di fattibilità e agli aspetti tipologici previsti dai successivi articoli e che al netto dei benefici derivanti dai finanziamenti pubblici non garantiscano la copertura dei costi di investimento e l'equilibrio, per la durata del finanziamento agevolato, dei costi e ricavi della gestione.

2. Non sono altresì ammesse le domande che, prevedendo l'accorpamento di più mercati, non contengano l'impegno alla chiusura dei mercati accorpati.

3. Al fine del programma dei finanziamenti si tiene conto delle graduatorie che risultano dall'assegnazione dei punteggi di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

*Qualificazione dei mercati*

1. I mercati agro-alimentari all'ingrosso sono qualificati di interesse nazionale, regionale o provinciale se raggiungono, rispettivamente, posto un punteggio massimo pari a 100, attribuito secondo le specificazioni di seguito indicate, una valutazione complessiva non inferiore a 40 punti, inferiore a 40 e non inferiore a 25 punti, inferiore a 25 e non inferiore a 10 punti. Non rientrano in alcuna delle qualificazioni sopra riportate i mercati che raggiungono una valutazione inferiore a 10 punti.

Art. 3.

*Criteri di valutazione dei mercati*

1. Ai fini della qualificazione indicata nell'articolo 2, per ogni singolo mercato sono valutati:

*a)* per i mercati non alla produzione, gli aspetti sotto riportati, per i quali è attribuito il punteggio massimo a fianco di ciascuno di essi specificato, determinato, a sua volta, secondo gli elementi analitici stabiliti nei punti successivi:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Quantità di prodotto movimentato (Q). | punti | 40 |
| 2) Potenzialità di sviluppo (PS) | » | 9 |
| 3) Rapporti con la produzione locale (RPL) | » | 8 |
| 4) Dimensione funzione ridistributiva (DFR) | » | 10 |
| 5) Livello dell'attività di import-export (IE) | » | 10 |
| 6) Dimensione degli operatori (DO) | » | 9 |
| 7) Altre merceologie presenti (AM) | » | 9 |
| 8) Riserva per giudizio globale (R) | » | 5 |
| Totale massimo . . . | punti | 100 |

1) in merito alla Quantità del prodotto ortofrutticolo movimentato (Q), il punteggio viene ripartito: *a)* nella misura massima di 30 punti (Q1), in relazione alla mera quantità di ortofrutta movimentata (commercializzata) e commisurando il punteggio — con arrotondamento all'unità più vicina per difetto o per eccesso — al rapporto tra la stessa quantità movimentata ed un parametro teorico di riferimento corrispondente a 6 milioni di quintali; *b)* nella misura massima di punti 10 (Q2), in relazione alla percentuale, arrotondata all'unità più vicina, di prodotto commercializzato dal mercato in esame consumato nella provincia di appartenenza ed il totale dei consumi provinciali stimati dei prodotti teoricamente commercializzabili nel mercato stesso, attribuendo alle predette percentuali i seguenti punteggi:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 10 | punti | 1 |
| da 11 a 15 | » | 2 |
| da 16 a 25 | » | 4 |
| da 26 a 35 | » | 6 |
| da 36 a 45 | » | 7 |
| da 46 a 55 | » | 8 |
| da 56 a 65 | » | 9 |
| oltre 65 | » | 10 |

(per la procedura di calcolo espressa in formula, vedi allegato 1);

2) in merito alla Potenzialità di sviluppo (PS), il punteggio viene attribuito, con arrotondamento per difetto all'unità, nella misura di 1 punto per ogni 3 punti percentuali della differenza tra la percentuale di movimentazione di ortofrutta del mercato destinata alla provincia di appartenenza rispetto al consumo della provincia stessa ed una percentuale teorica di tale rapporto di punti 50 (per la procedura di calcolo espressa in formula, vedi allegato 1);

3) in merito ai Rapporti con la produzione locale (RPL), il punteggio viene attribuito graduandolo in proporzione alla quantità di prodotti ortofrutticoli provinciali commercializzati dal mercato interessato secondo la seguente scala di valori:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 100.000 quintali | punti | 1 |
| da 100.001 a 200.000 quintali | » | 3 |
| da 200.001 a 300.000 quintali | » | 5 |
| oltre 300.000 quintali | » | 8 |

4) in merito alla Dimensione della funzione ridistributiva (DFR), si attribuiscono due punteggi:

*a)* in relazione alla quantità di prodotto ortofrutticolo destinata fuori della provincia di ubicazione del mercato (DFR1), secondo i seguenti valori:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 500.000 quintali | punti | 1 |
| da 500.001 a 1.000.000 quintali | » | 2 |
| da 1.000.001 a 1.500.000 quintali | » | 4 |
| da 1.500.001 a 2.000.000 quintali | » | 6 |
| oltre 2.000.000 quintali | » | 8 |

*b)* (DFR2), in relazione all'area di influenza ridistribuita fuori della regione, nella misura di punti 2, a condizione che tale movimento superi il 10 per cento dell'intero movimento ridistributivo;

5) in merito al Livello dell'attività di import (I) - export (E) (IE), il punteggio viene attribuito: fino a punti 7, in ragione di 1 punto per ogni 200 mila quintali di prodotti ortofrutticoli esportati o frazione superiore a 100 mila quintali; fino a punti 3, in ragione di 1 punto per ogni 200 mila quintali di prodotti importati o frazione superiore a 100 mila quintali;

6) in merito alla Dimensione degli operatori (DO), si attribuisce il punteggio con riferimento alla dimensione media degli operatori, secondo la seguente relazione, espressa in quintali di prodotto ortofrutticolo trattato:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 20.000 | punti | 1 |
| da 20.001 a 30.000 | » | 2 |
| da 30.001 a 40.000 | » | 3 |
| da 40.001 a 50.000 | » | 5 |
| da 50.001 a 60.000 | » | 7 |
| oltre 60.000 | » | 9 |

7) in merito alle Altre merceologie presenti (AM), si attribuisce il punteggio sotto indicato:

| | | |
|---|---|---|
| ittico | punti | 4 |
| fiori | » | 2 |
| carni | » | 1 |
| latticini | » | 1 |
| prodotti secchi-trasformati | » | 1 |

8) in merito alla Riserva per giudizio globale (R), il punteggio viene attribuito in base ad una valutazione globale dell'iniziativa e tenendo presenti i contenuti degli studi di fattibilità;

*b)* per i mercati alla produzione, al fine di migliorare il rapporto e il raccordo fra la produzione agro-alimentare e la sua distribuzione, di migliorare la qualità e la standardizzazione dei prodotti nazionali e di promuovere l'accorpamento di piccoli mercati alla produzione in aree di rilevante produzione locale, il punteggio viene determinato secondo i seguenti elementi:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Quantità del prodotto ortofrutticolo movimentato (QP) | punti | 60 |
| 2) Livello di attività di export (EP) | » | 10 |
| 3) Natura degli operatori (NO) | » | 10 |
| 4) Riserva per giudizio globale (R) | » | 5 |
| 5) Non attribuibili per le specifiche caratteristiche dei mercati in esame | » | 15 |
| Totale massimo | punti | 100 |

1) in merito alla Quantità del prodotto movimentato (QP), il punteggio massimo viene commisurato, con arrotondamento all'unità più vicina, proporzionalmente, a 3.000.000 di ql di prodotto (per la procedura di calcolo espressa in formula, vedi allegato 1);

2) per l'Attività di export (EP), si attribuisce 1 punto ogni 200.000 ql, o frazione superiore a 100 mila quintali, e fino al massimo di punti 10;

3) in merito alla Natura degli operatori (NO), nei mercati alla produzione, si attribuisce il seguente punteggio, secondo la percentuale, con arrotondamento all'unità più vicina, di prodotto commercializzato dai produttori agricoli singoli o associati rispetto al prodotto globale trattato nel mercato stesso:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 50 | punti | 0 |
| da 51 a 52 | » | 1 |
| da 53 a 55 | » | 3 |
| da 56 a 58 | » | 5 |
| da 59 a 61 | » | 7 |
| da 62 a 64 | » | 9 |
| da 65 a 100 | » | 10 |

4) per la Riserva per giudizio globale (R), il punteggio viene attribuito in base ad una valutazione globale dell'iniziativa e tenendo presenti i contenuti degli studi di fattibilità.

## Art. 4.

*Aspetti strutturali*

1. I fabbricati in cui vengono esplicate le attività connesse con il settore agro-alimentare ed espresse essenzialmente da funzioni economiche, rientrano nella classe di edifici con struttura in calcestruzzo o in acciaio. Essi debbono avere caratteristiche prestazionali che garantiscano la migliore rispondenza dello schema costruttivo alla funzionalità dei diversi settori. Gli edifici per le funzioni commerciali e tecniche dovrebbero essere assolte in costruzioni di grande luce prevalentemente ad un solo piano. L'impianto strutturale deve comunque essere molto semplice, e possibilmente regolare, con limitato numero di sostegni verticali per garantire la migliore facilità d'uso e la maggiore flessibilità di adattamento a differenti cicli di lavoro o ad eventuali trasformazioni in corso di esercizio. Schemi strutturali ripetitivi possono meglio avvalersi di una spinta industrializzazione sia per quanto riguarda la esecuzione in opera sia per quanto riguarda soluzioni prefabbricate con montaggio e/o assiemaggio in opera. La riduzione dei tempi di costruzione, ed il contenimento dei tempi di integrazione delle strutture con le opere complementari e con gli impianti sono determinanti per un abbattimento dei costi di realizzazione dei manufatti. La qualità e la sicurezza della costruzione va garantita attraverso un controllo continuo in corso d'opera, che deve essere proseguito durante l'esercizio per una verifica della durabilità legata alla vita di servizio della costruzione, e quindi alla sua mantenibilità. Sotto l'aspetto più strettamente strutturale i predetti requisiti di regolarità delle diverse tipologie devono essere maggiormente accentuati sia in pianta che in elevazione, per costruzioni in zona sismica. Lo schema strutturale deve offrire non solo adeguate prestazioni resistenti alle combinazioni più sfavorevoli dei carichi agenti, ma realizzare anche una duttilità d'insieme sufficiente ad assicurare quella capacità deformativa necessaria per una buona dissipazione di energia sismica. La ricerca di soluzioni

possibilmente alleggerite è certamente favorevole ad una riduzione delle masse strutturali e quindi ad una mitigazione delle azioni sismiche. Per strutture di grande luce particolare cura deve aversi nella considerazione delle azioni sismiche verticali dovute agli effetti sussultori ancor più insidiati in presenza di elementi di copertura spingenti. Per la scelta delle fondazioni è essenziale una indagine geotecnica preliminare che fornisca anche una attendibile valutazione dei cedimenti differenziali. Particolare attenzione va fatta nei riguardi del rischio di incendio per quelle strutture che si presentano maggiormente vulnerabili. Per una buona garanzia di conservazione nel tempo delle prestazioni resistenti dei materiali si raccomandano copriferri adeguati per le strutture in calcestruzzo e protezioni anticorrosive per le strutture in acciaio. Infine lo svolgimento di un accurato programma di prove e controlli sui materiali e sulle strutture, unitamente ad un puntuale rispetto della normativa, tenendo anche conto delle più recenti direttive comunitarie, sono tra i fattori più importanti per la migliore riuscita.

Art. 5.

*Refrigerazione*

1. L'anello della catena del freddo che si esplica nell'ambito di un mercato all'ingrosso, ed in particolare nell'unità propria delle normali operazioni di intermediazione con l'area riservata ai magazzini degli operatori e ai produttori locali, è relativo all'azione di conservazione a breve e medio termine delle derrate deperibili.

2. Ai fini di quanto indicato nel comma 1 occorre tenere presente che:

*a)* essendo necessario poter conservare, in genere contemporaneamente, prodotti con esigenze differenziate, debbono essere previste celle frigorifere in numero adeguato alla potenzialità commerciale di ogni singolo operatore, con impianto di refrigerazione flessibilmente adattabile alle differenti condizioni termoigrometriche di volta in volta richieste;

*b)* la frequenza giornaliera della movimentazione delle merci impone, oltre ad un'adeguata strutturazione logistica, particolari accorgimenti progettuali per limitare il carico termico da ricambio d'aria sugli aerorefrigeratori delle celle (eventuale presenza di anticelle, porte automatizzate con bussole a tenda o controporte, ecc.);

*c)* gli operatori non disponendo, spesso, di impianti di prerefrigerazione, posto che i prodotti arrivano in automezzi aperti, la refrigerazione deve essere ottenuta nelle stesse celle di conservazione, che, pertanto, debbono essere specificamente predisposte per tale doppia funzione;

*d)* ai fini del rispetto dell'ambiente si rende indispensabile evitare l'impiego di fluidi frigrigeni soggetti ai provvedimenti restrittivi nell'ambito del «Protocollo di Montreal»;

*e)* la strutturazione modulare degli impianti di produzione e di utilizzo del freddo deve essere flessibile, adattabile alle prevedibili evoluzioni temporali, sia in termini dimensionali che funzionali, dell'assetto dei mercati;

*f)* occorre adottare, a livello di strutturazione del sistema, dei componenti e delle procedure di gestione, convenienti sotto il profilo tecnico economico, finalizzati al risparmio ed alla razionalizzazione, con riferimento alla struttura binomia multioraria della tariffazione elettrica, nell'uso dell'energia.

Art. 6.

*Informatica*

1. Classificando le applicazioni dei sistemi informatici in: A) essenziali o indispensabili, A1) essenziali per ridurre i costi di gestione e/o ottenere maggiore efficienza, B) opzionali, occorre utilizzare le seguenti attrezzature:

*a)* sistema informatico locale (composto di hardware, software, applicazioni) per l'automazione delle problematiche «gestionali» della società consortile e/o di gestione (A);

*b)* sistema di rilevazione in tempo reale delle merci in ingresso (peso/tipo merce) e delle vendite (peso/tipo merce/prezzo medio) per alimentare informativamente il sistema-osservatorio nazionale (A);

*c)* sistema di informazioni in tempo reale per gli operatori sugli andamenti locali e nazionali (A);

*d)* sistema di scambio elettronico delle informazioni operative/ordini in tempo reale con operatori, grandi clienti, produzione, altri mercati nazionali ed internazionali, trasportatori, predisposto per il collegamento con una «clearing house» esterna (A);

*e)* sistemi di controllo degli accessi e di ottimizzazione delle aree a disposizione di operatori ed esterni (A1);

*f)* sistemi di ottimizzazione delle transazioni monetarie tra clienti, operatori e produttori (pagamento elettronico, trasferimento elettronico di fondi) (B);

*g)* sistemi di interfaccia verso la rete informativa tradizionale (telefonica, telex, ecc.) (A1);

*h)* sistemi di rilevazione automatica delle transazioni elementari (pesature/vendite dei singoli lotti di merce) (B);

*i)* sistemi di stoccaggio automatico e movimentazione automatica delle merci (B);

*l)* sistemi di ottimizzazione dei consumi energetici in presenza di strutture per le quali sia richiesta una temperatura controllata (A1);

*m)* sistemi di ottimizzazione dei consumi energetici per gli spazi comuni (A1);

*n)* sistemi di controllo elettronico delle strutture e degli ambienti:

1) per rilevamento di anomalie interne (A1);

2) per rilevamento di tentativi effrazione ecc. (B);

*o)* sistemi d'asta per la trattazione elettronica delle partite di merci (B);

*p)* substrato tecnologico di base (reti locali, cablaggi, interfacce) per il collegamento e la connessione degli apparati elettronici di operatori ed altri enti (banche, dogane, trasportatori, ecc.) presenti all'interno del mercato (A1);

e come elementi «accessori» indispensabili:

*q)* codifica di tutte le merci trattate, coerente con gli standard definiti a livello nazionale ed internazionale, per una corretta trasparenza delle informazioni (A);

*r)* rispondenza delle apparecchiature del software e dei collegamenti in rete (hardware e protocolli fisico/logici) alle norme vigenti ed agli standard definiti nel comma 2 (A).

2. In merito alle attrezzature informatiche richiamate nel comma 1, si precisa che:

*a)* gli strumenti di tipo hardware utilizzati debbono essere rispondenti agli standard IMQ, od equivalenti, per quanto riguarda le norme di sicurezza e prevenzione infortuni;

*b)* gli apparati debbono essere installati a norme di sicurezza e garantire il funzionamento nelle condizioni d'uso previste per il tipo di ambientazione predefinito;

*c)* gli strumenti di tipo hardware non debbono richiedere interventi sulla rete di alimentazione elettrica (cambio di frequenza, filtri, ecc.);

*d)* gli apparati, con la sola eventuale eccezione dell'hardware dedicato al punto *a)* del primo comma, (più quello eventualmente centralizzato per il «Sistema Intermercati»), debbono essere al massimo utilizzabili in condizioni «ambiente» (non climatizzati);

*e)* gli apparati hardware debbono essere adeguati e collaudati per le condizioni d'impiego finali (es. tròpicalizzazione, protezione da effrazione, ecc.);

*f)* le installazioni che includono l'utilizzo di supporti magnetici (nastri, dischi, ecc.) debbono prevedere appositi armadi o locali di conservazione (ignifughi, di sicurezza, ecc.);

*g)* le installazioni di hardware debbono rispondere alle specifiche di layout previste dalle case costruttrici, eventualmente modificate per ridondanza in funzione delle esigenze di utilizzo (standard minimali USL, spazi operativi, spazi di rispetto per la manutenibilità, ecc.) e di ampliamento ragionevolmente prevedibile per il periodo di gestione minimale;

*h)* le installazioni hardware sia delle società consortili/di gestione che degli operatori/enti presenti all'interno del mercato debbono essere collegabili per lo scambio di informazioni attraverso «cablaggi» rispondenti agli standards IEEE 802.3-802.2-802.5, eventualmente estesi alle innovazioni tecnologiche (es. conseguenti al possibile utilizzò delle fibre ottiche per le «tratte» di maggior traffico), sempre nel pieno rispetto della compatibilità con l'installato;

*i)* i diversi sistemi all'interno dei mercati debbono convergere verso la struttura del tipo «sistema aperto» e debbono poter essere collegabili in rete locale secondo gli standard di protocollo ISO/OSI od equivalenti;

*l)* i sistemi che interagiscono con il mondo esterno debbono prevedere le opportune interfacce fisiche e logiche descritte nelle raccomandazioni CCITT X.3, X.25 (es. ITAPAC), X.28, X.29, X.121, per i primi tre livelli degli standard ISO/OSI, ed avere la possibilità di colloquiare secondo le modalità più diffuse quali, ad es. 3270 BSC, 3270 SNA, 2780, 3780 RJE, ecc.;

*m)* i sistemi che prevedono lo scambio di informazioni strutturate nella forma di messaggi debbono operare secondo gli standard definiti nella raccomandazione CCITT X.400;

*n)* i sistemi che prevedono lo scambio elettronico di informazioni operative/ordini debbono operare secondo lo standard comunitario ISO-UN/EDIFACT;

*o)* i sistemi che prevedono il collegamento con la rete TELEX debbono effettuarlo nel rispetto delle vigenti leggi e normative tecniche;

*p)* le apparecchiature di connessione con le reti pubbliche (telex, trasmissione dati, fonia/dati, ecc.) debbono essere omologate dall'ISPT e dagli enti gestori, ove espressamente richiesto;

*q)* le carte plastiche utilizzate, a seconda della tecnologia prescelta, debbono rispondere ai corrispondenti standard ISO-UNIPREA (ISO DIS 7810 e seguenti, ISO DIS 7816/1/2/3/ e seguenti);

*r)* le operazioni di riconoscimento/identificazione automatica debbono avvenire attraverso l'utilizzo di appositi terminali e di carte plastiche (magnetiche e/o a memoria e/o con microprocessore incorporato) rispondenti agli standard ISO-UNIPREA, di cui sopra;

*s)* le operazioni di pagamento elettronico debbono avvenire attraverso l'utilizzo di carte plastiche (magnetiche, a memoria o preferibilmente a microprocessore incorporato per motivi di sicurezza) rispondenti agli standard ISO-UNIPREA sopra citati, e di appositi terminali multistandard on/off-line in grado di accettare tutti i tipi di carte plastiche ISO-UNIPREA sopra citati;

*t)* i terminali EFT utilizzati debbono poter lavorare anche senza l'alimentazione di rete (chiusura transazione in corso) ed essere collegabili a registratori di cassa con l'interfaccia standard e/o ai sistemi degli operatori qualora basati su Personal Computer; ai fini della sicurezza e della velocizzazione delle operazioni, detti terminali debbono essere in grado di memorizzare localmente «Black List» e/o «Hot/List» dinamiche (aggiornabili in tempo differito) permettendone la consultazione senza la necessità di collegamento con i sistemi centrali;

*u)* i sistemi informatici debbono essere basati su sistemi operativi «INDUSTRY STANDARD» (applicazioni trasportabili su hardware di diversi costruttori) o di tipo «APERTO» (convergenti verso gli standard architetturali ISO/OSI per le applicazioni ed i livelli inferiori);

*v)* le banche dati debbono essere realizzate, a seconda delle specifiche esigenze strutturali, secondo gli standard «RELAZIONALI» (modello di organizzazione dei dati che consente l'accesso alle informazioni indipendentemente dalla loro organizzazione e locazione fisica), «DISTRIBUITI» o «CODASYL» e prevedere comunque l'interfaccia secondo lo standard «SQL» ed eventualmente l'utilizzo di strumenti di INFORMATION RETRIEVAL, ove necessario, con opportuni linguaggi della «QUARTA» generazione;

*z)* le applicazioni debbono essere sviluppate in linguaggi di «TERZA» e «QUARTA» generazione «MULTIVENDOR» che rispondano agli standard internazionali ANSI o CODASYL di «recente emanazione»;

*aa)* le applicazioni debbono essere modularizzate e sviluppate secondo metodologie di analisi, programmazione e documentazione di riconosciuta validità internazionale (es. entity relationship approach) che ne garantiscano l'interpretazione e la manutenzione da parte di risorse che non abbiano partecipato alla fase di sviluppo e/o non appartenenti alle aziende fornitrici delle applicazioni stesse, con l'utilizzo di formalismi privi di ambiguità supportati da un'adeguata modulistica standard di documentazione. Le caratteristiche salienti di dette metodologie debbono essere allegate alle domande di finanziamento;

*bb)* il materiale previsto negli standard di cui al punto precedente è considerato parte integrante della fornitura;

*cc)* le applicazioni debbono essere realizzate nel rispetto delle normative nazionali e CEE in vigore alla data di messa in funzione per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni personali (banche dati) e la documentazione fiscale;

*dd)* le applicazioni debbono prevedere la codifica di tutte le merci trattate garantendo comunque la coerenza, anche solamente a livello interno, con i sistemi di codifica standard a livello nazionale e CEE, anche in funzione dell'armonizzazione delle codifiche interministeri;

*ee)* le stazioni di lavoro debbono rispondere, sia nella struttura costruttiva che nell'ambientazione, ai criteri ergonomici minimali (standard «de facto») per le apparecchiature informatiche;

*ff)* i moduli di gestione/pilotaggio delle apparecchiature speciali (tabelloni, rilevatori presenze, bilici, bilance, ecc.) debbono essere dotati di interfacce per consentire l'indipendenza del software applicativo delle apparecchiature utilizzate.

Art. 7.

*Studi di fattibilità*

1. Gli studi di fattibilità debbono essere strutturati secondo il seguente schema ed i relativi contenuti:

*a)* quadro di riferimento e informazioni generali sull'intervento:

1) quadro di riferimento e informazioni tecnico procedurali: il termine «quadro di riferimento» viene qui inteso per evidenziare le connotazioni economico-ambientali di fondo e la loro evoluzione, quali:

*a)* la storia del mercato;

*b)* sua struttura e caratteristiche;

*c)* le merci trattate, le vocazioni, ecc.;

*d)* i dati sulle categorie di merci trattate e relativi volumi;

*e)* i dati sullo sviluppo registrato negli ultimi dieci anni;

2) informazioni di carattere tipologico:

*a)* natura dell'intervento proposto del mercato agro-alimentare e caratteristiche generali;

*b)* dimensioni dell'intervento (quantità di merci movimentate, tipo, numero di operatori, ecc.);

*c)* costo dell'intervento e relativo piano finanziario, specificando il costo a carico del consorzio, il costo a carico dello Stato ed il costo complessivo. Modalità di finanziamento della parte a carico del consorzio e relative garanzie. Identificazione degli istituti bancari coinvolti (se già identificati);

*d)* bacino di utenza dell'intervento (provinciale, regionale, interregionale, nazionale);

3) informazioni di carattere istituzionale (consorzio):

*a)* caratteristiche del consorzio:

1) capitale versato;

2) quote partecipative;

3) informazioni dettagliate sui consorziati;

4) informazioni sulla capacità del consorzio, o dell'organismo da esso delegato, di gestire il mercato;

*b)* organismo, se diverso dal consorzio, delegato alla realizzazione dell'intervento;

*c)* modalità di funzionamento del consorzio ad intervento avvenuto;

4) informazioni tecnico procedurali:

*a)* elencazione delle principali fasi procedurali tecnico-amministrative previste con indicazione di quelle già espletate;

*b)* tempi previsti per:

1) la realizzazione dell'intervento proposto;

2) l'assegnazione ed inizio lavori dalla concessione del finanziamento;

3) le procedure di affidamento lavori,

se l'intervento proposto costituisce un ampliamento, richiamare l'esistenza:

4) di studi finanziari e tecnico-economici condotti in precedenza (soggetto elaboratore e data) ed eventuali aggiornamenti;

5) di un progetto di massima approvato ed eventuali aggiornamenti;

6) di un progetto esecutivo approvato ed eventuali aggiornamenti;

*b)* paragone tra l'evoluzione del mercato con e senza l'intervento richiesto:

1) situazione senza intervento:

*a)* offerta:

1) descrizione dell'offerta volta a soddisfare la domanda e della sua evoluzione qualitativa e quantitativa, considerando sia l'offerta effettiva sia quella potenziale (ottenibile con una utilizzazione ottimale delle strutture esistenti);

2) basi di previsione utilizzate per le indicazioni di evoluzione in assenza dell'intervento proposto;

3) grado di copertura della domanda attesa mediante l'offerta potenziale in assenza dell'intervento ed indicazione delle principali conseguenze economiche;

*b)* erogazione del servizio: descrizione dell'attuale sistema di erogazione dei servizi di cui al precedente punto *a*-1) e sua incidenza sia sulla domanda che sull'offerta;

*c)* attività di mantenimento della situazione esistente:

1) descrizione delle attività necessarie per sostenere la funzionalità dell'offerta in situazione senza l'intervento proposto;

2) quantificazione dei costi di investimento per sostenere la funzionalità dell'offerta in situazione senza intervento;

3) descrizione e quantificazione dei costi di esercizio connessi con il previsto andamento dell'offerta in situazione senza intervento;

2) situazione con intervento:

*a)* obiettivi, priorità e riferimenti:

1) descrizione sommaria degli obiettivi, priorità e riferimenti dell'intervento proposto;

2) obiettivi specifici dell'intervento proposto;

3) descrizione dei piani o programmi nei quali si inquadra l'intervento proposto nonché delle coerenze tra l'intervento e la programmazione nazionale o regionale;

4) descrizione di eventuali altri interventi già realizzati o in corso di realizzazione;

5) criteri di priorità che hanno portato alla scelta dell'intervento proposto;

6) eventuale subordinazione dell'operatività dell'intervento proposto alla realizzazione di altri interventi (indicarne costi, tempi e probabilità di realizzazione);

7) descrizione degli elementi qualitativi e quantitativi dell'offerta (effettiva e potenziale) generata dall'intervento proposto e grado di soddisfazione della domanda;

8) analisi dei dati dell'offerta: *a)* dimensioni e tipologia dei gruppi fruitori; *b)* definizione delle attività; *c)* schema di distribuzione delle attività; *d)* diagramma temporale di utilizzazione delle strutture; *e)* particolare riferimento al dimensionamento ed all'organizzazione degli ingressi;

*c)* analisi dettagliata dell'intervento richiesto e delle relative specifiche tecnico-economiche localizzative e finanziarie:

1) l'intervento proposto:

*a)* localizzazione dell'intervento con supporti cartografici, che tendono a precisare: la definizione delle reti infrastrutturali relative ai collegamenti viari e ferroviari, alle forniture energetiche, idriche, telefoniche, ecc., e alla rete di smaltimento dei rifiuti; la costruzione dello schema di interrelazione fra mercato e sistema delle attività produttive (agricole e di trasformazione) a livello territoriale; la costruzione dello schema di relazione fra mercato e bacini di consumo; la costruzione dello schema di interrelazione fra mercato e sistema delle attività di servizio; la definizione delle caratteristiche ambientali (climatiche, paesistiche, orografiche, geologiche, ecc.);

*b)* relazione inerente la valutazione dell'ottimalità dell'ipotesi di localizzazione, che va dimostrata attraverso un modello che esprima formalmente le relazioni tra le variabili del sistema territoriale, in cui si propone l'insediamento del mercato, relative alle:

1) caratteristiche dell'area di pertinenza del mercato (bacino di utenza);

2) caratteristiche e grado di efficienza delle reti infrastrutturali e di trasporto;

3) caratteristiche, grado di obsolescenza e livello di efficienza delle strutture preesistenti di servizio ai mercati (frigoriferi, strutture di stoccaggio, imprese di trasporto, ecc.) che ricadano nell'area di pertinenza del mercato proposto,

il cui grado di ottimalità va valutato in funzione della:

4) centralità gravitazionale della localizzazione rispetto il bacino di utenza, per la minimizzazione dei costi globali di spostamento;

5) capacità della struttura di trasporto a sopportare l'eventuale flusso di traffico aggiuntivo;

6) minimizzazione dei costi di allacciamento e adeguamento delle reti infrastrutturali e di trasporto;

7) capacità del mercato di relazionarsi a strutture preesistenti, senza che questo comporti eccessivi costi di collegamento e di gestione. Le proposte di delocalizzazione di strutture e di mercato già esistenti

all'interno del contesto urbano e il loro insediamento all'esterno dell'area urbana, in prossimità di grandi arterie viarie, di nodi ferroviari, aereoportuali e di poli di scambio intermodale, debbono essere valutate in base alle possibilità offerte di alleggerire la rete viaria urbana del carico derivante dal volume di traffico relativo alla distribuzione ed all'approvvigionamento del mercato, contribuendo così a decongestionare le aree metropolitane o fortemente urbanizzate;

*c)* relazione geologica, idrogeologica e geotecnica che qualifichi il sito e che motivi le scelte proposte per quanto attiene alla localizzazione, alla definizione planimetrica delle strutture edilizie ed alla scelta del sistema di fondazioni;

*d)* caratteristiche tecniche dell'intervento proposto e delle sue componenti principali con identificazione della tipologia, delle caratteristiche funzionali e tipologiche di ciascuna opera prevista (dimensioni principali, schemi funzionali e schemi tipologici, tecnologie costruttive e impiantistiche: allegare alla scheda i principali elaborati tecnici);

*e)* relazione generale dei criteri di progettazione degli impianti, con la motivazione delle scelte effettuate in relazione alla sicurezza di funzionamento, economie di gestione e risparmio energetico;

2) programmi e piani di lavoro dell'intervento proposto:

*a)* indicazione delle procedure seguite per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento proposto;

*b)* calendario dei lavori in riferimento alle principali opere dell'intervento proposto;

*c)* calendario dei lavori degli altri lotti se l'intervento proposto è un lotto funzionale di un progetto più vasto (mercato polivalente);

*d)* sistemi e metodi di verifica e controllo tecnico amministrativo relativi alla realizzazione dell'intervento proposto;

3) aspetti istituzionali ed organizzativi relativi alla realizzazione dell'intervento proposto:

*a)* descrizione della struttura giuridico-istituzionale dell'ente preposto alla gestione dell'intervento proposto;

4) costi dell'intervento proposto e relativo piano finanziario:

*a)* descrizione e quantificazione dei costi di investimento disaggregati in relazione alle singole opere necessarie per l'intervento (vedi allegato 2 al presente decreto);

*b)* descrizione e quantificazione dei costi di esercizio (con particolare riferimento alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese per il personale) connessi con il previsto andamento dell'offerta in situazione con l'intervento proposto (vedi allegato 3 al presente decreto);

*c)* descrizione e quantificazione di ulteriori costi di natura economica previsti in situazione con l'intervento proposto (costi diretti e indiretti, ricorso all'offerta privata, lista di attesa, ecc.);

*d)* piano finanziario pluriennale;

5) valutazione economica dell'intervento:

*a)* metodi e procedure utilizzabili per l'identificazione e determinazione dei costi economici (analisi costi-benefici);

*b)* valutazione dell'impatto ambientale:

1) relazione sugli effetti ambientali inerenti le circostanze ed i fattori di eventuale alterazione ambientale permanente o transitoria, in rapporto alle caratteristiche e alla struttura dell'ambiente, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1989; in particolare debbono essere valutati, mediante check-list, matrici e di relazione:

2) gli impatti connessi alla trasformazione delle componenti naturali;

3) gli effetti indotti sulla percezione visiva del paesaggio;

4) gli impatti connessi al tipo di emissioni e di rifiuti previsti;

5) gli impatti prodotti a breve, a medio e a lungo termine sulla componente socio-economica locale;

6) gli effetti indotti dall'esercizio del complesso sul sistema delle infrastrutture di collegamento esistenti;

7) gli accorgimenti progettuali e/o gestionali previsti per ridurre e possibilmente annullare gli eventuali effetti negativi dell'intervento sull'ambiente;

6) elaborati grafici:

*a)* mappe di suscettività relative alle componenti naturali;

*b)* mappe di suscettività relative alle componenti antropiche;

*c)* mappe di sovrapposizione (overlay) per l'individuazione di una gerarchia delle aree compatibili con l'intervento;

7) sistemi informatici, specificando per tutti gli elementi sotto indicati le caratteristiche di rispondenza agli standard stabiliti nell'art. 6:

*a)* elenco dei sistemi o dei servizi informatici;

*b)* elenco delle funzionalità;

*c)* elenco degli apparati;

*d)* elenco dei collegamenti telematici;

*e)* struttura organizzativa dei sistemi informatici;

*f)* analisi funzionale e/o macroanalisi EDP;

*g)* costi *un tantum;*

*h)* costi ricorrenti e di gestione.

Art. 8.

*Progetto di massima*

1. Il progetto di massima deve essere costituito da:

*a)* relazione geologica, idrogeologica e geotecnica che qualifichi il sito e che motivi le scelte proposte in particolare per quanto attiene alla localizzazione e alla definizione planimetrica dei manufatti, alla scelta delle fondazioni;

*b)* relazione architettonica che motivi le soluzioni proposte con particolare riferimento alla funzionalità delle varie componenti del complesso e degli obiettivi relativi al risparmio energetico;

*c)* progetto funzionale che metta in evidenza le interrelazioni esistenti fra diversi elementi con schema distributivo delle funzioni e verifica planimetrica delle unità spaziali accompagnato da tavole di progetto che contengano:

1) planimetria generale con localizzazione del presidio in scala tale da consentire una valutazione del contesto in cui viene ad essere collocato, in riferimento anche ad altre infrastrutture e servizi;

2) visualizzazione degli schemi distributivi, dei rapporti interfunzionali e percorsi con azzonamento dei vari servizi e U.O.;

3) planimetria delle sistemazioni esterne contenenti gli elementi fondamentali delle opere in scala non inferiore a 1:500;

4) planimetrie ai vari livelli, sezioni, prospetti in scala non inferiore a 1:200;

*d)* relazione generale dei criteri di progettazione degli impianti, che motivi le scelte effettuate in relazione a sicurezza di funzionamento ed economia di gestione;

*e)* analisi delle esigenze qualitative degli equipaggiamenti e degli arredi;

*f)* previsioni di massima dei tempi iniziali e finali per la realizzazione dell'intervento.

Art. 9.

*Progetto esecutivo*

1. Il progetto esecutivo deve prevedere:

*a)* il progetto architettonico-strutturale, con allegate:

1) le planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:500 delle sistemazioni esterne del complesso, con stralci in scala non inferiore a 1:200 contenenti il progetto della viabilità e parcheggi, muri di contenimento, giardini e piantumazioni, impianti esterni, recinzioni, allacciamenti alle varie utenze, evidenziandone sia la quota parte rientrante nell'area di pertinenza dell'intervento sia quella esterna, rispetto alla quale deve risultare il corrispondente impegno delle amministrazioni competenti;

2) le piante ai vari livelli, sezioni, prospetti, progetti in scala non inferiore a 1:100, sui cui disegni e/o relazione di progetto debbono essere precisate le caratteristiche essenziali dei principali materiali previsti;

3) la relazione preliminare di calcolo delle strutture — che debbono comunque essere progettate tenendo conto dei criteri della normativa antisismica vigente e delle proposte di adeguamento delle norme stesse predisposte da G.N.D.T. del C.N.R. e in sede CEE — corredata da schemi strutturali e dettagli significativi;

*b)* il progetto impiantistico, corredato:

1) da una relazione generale dei criteri di progettazione degli impianti, che motivi le scelte effettuate in relazione a sicurezza di funzionamento, economia di gestione, tenendo presente che per ciascun settore impiantistico debbono essere forniti tutti gli elementi necessari a definire le prestazioni;

2) dagli schemi funzionali riferiti ai singoli settori impiantistici sia interni che esterni al complesso;

3) dalle planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui siano riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati;

4) da una relazione illustrativa delle tipologie dei diversi settori impiantistici che si prevede di installare;

5) da una relazione sugli specifici accorgimenti assunti per il contenimento del fabbisogno energetico;

6) da una relazione in merito all'idoneità delle reti esterne (ENEL, Acquedotto, Fognature, SIP, Metano, ecc.) a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio del mercato e la verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee rispetto alla nuova volumetria;

7) da una relazione preliminare di calcolo per il dimensionamento degli impianti, corredato da schemi e dettagli significativi;

*c)* per quanto concerne i sistemi informatici, le notizie sotto indicate, specificando le caratteristiche di rispondenza dei sistemi informatici previsti agli standards fissati nell'art. 6 e fornendo la relativa documentazione di supporto:

1) elenco dei sistemi e dei servizi informatici con l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi;

2) elenco dettagliato delle funzionalità;

3) elenco degli apparati, con indicazione di dettaglio sulle caratteristiche tecniche degli stessi;

4) elenco dei collegamenti telematici, con indicazione delle caratteristiche tecniche, dei «corrispondenti» collegati e del traffico previsto;

5) struttura organizzativa dettagliata dei sistemi informatici;

6) macroanalisi e/o analisi organizzativa/EDP;

7) costi *una tantum;*

8) costi ricorrenti e di gestione;

*d)* i tempi di realizzazione, per i quali occorre prevedere i tempi iniziali e finali per la realizzazione dell'intervento, con la specificazione del programma di

massima previsto per l'esecuzione dei lavori, nel quale siano indicati i tempi presunti per le principali fasi intermedie di approntamento del complesso, ivi comprese le scadenze da rispettare per la consegna delle attrezzature di rilevante importanza, per le quali occorre fornire precise indicazioni;

*e)* i costi di costruzione, per i quali occorre fornire:

1) la descrizione delle principali categorie di lavori;

2) il computo metrico di massima delle opere edili;

3) il computo metrico di massima di ciascun impianto;

4) il computo metrico di massima delle sistemazioni esterne di pertinenza dell'area;

5) i costi di progettazione, direzione lavori, collaudi;

6) le somme a disposizione per oneri fiscali, spese legali, allacciamenti, risoluzione interferenze;

7) la quantificazione finanziaria per attrezzature ed arredi suddivisi per tipologia, con particolare riferimento a quelle di rilevante impostazione.

Art. 10.

*Criteri ed indirizzi per la progettazione*

Ai fini della progettazione occorre seguire la seguente articolazione, prevedendo:

*A)* la progettazione funzionale come strumento di analisi e di costruzione di un sistema spaziale adeguato, da realizzare secondo i seguenti schemi:

1) la definizione dei supporti informativi, per i quali occorre seguire la seguente articolazione in sottosistemi particolari:

*a)* O.F. - informazioni relative all'ipotesi di organizzazione funzionale del mercato (definizione delle attività e schema di distribuzione delle stesse);

*b)* C.A. - informazioni relative al contesto ambientale in cui si prevede di localizzare l'intervento;

*c)* UT - informazioni relative all'utenza (dimensione e tipologia dei gruppi fruitori e diagramma temporale di utilizzazione della struttura);

2) la definizione delle attività, classificandole rispetto:

*a)* alle attività economiche e di gestione del mercato, da articolare secondo il processo di formazione del prezzo in:

1) formazione della struttura di offerta proporzionata alla domanda sia per dimensione di singoli lotti che per assortimento;

2) realizzazione di un sistema concorrenziale tra gli operatori;

3) definizione delle condizioni di accettabilità dell'offerta a livello quantitativo e qualitativo;

*b)* alle attività commerciali e tecniche, con la seguente articolazione:

1) l'esposizione;

2) la fatturazione delle compravendite;

3) l'emissione degli ordinativi di uscita delle merci;

4) il carico e lo scarico;

5) la pesatura;

6) la lavorazione della merce;

7) l'imballaggio della merce (preimpacco e confezionamento);

8) la conservazione e lo stoccaggio (applicazione del freddo);

9) l'organizzazione dei trasporti per i dettaglianti;

10) la movimentazione interna;

11) il trasporto e la logistica;

*c)* al sistema delle attività di servizio, che comprende le attività complementari e di supporto alle funzioni economiche e commerciali, tra cui svolge un ruolo fondamentale il sistema informativo integrato, eventualmente definito su base telematica, tra il centro e il sistema informativo a scala nazionale teso a rendere possibile la conoscenza in tempo reale delle disponibilità e delle caratteristiche dell'offerta presso gli altri centri e l'andamento della domanda e della produzione, che va articolata secondo le seguenti voci:

1) attività doganali (solo nei mercati di esportazione);

2) attività di sorveglianza e polizia;

3) attività di controllo merceologico e igienico-sanitario (USL, servizi annonari comunali);

4) attività di consultazione collettiva, riunioni;

5) servizi postali;

6) servizi bancari;

7) attività di ricezione e ristorazione, che deve prevedere:

*a)* servizio bar;

*b)* servizio ristorazione;

*c)* servizio alberghiero;

8) parcheggi;

9) servizi informatici;

10) attività di assistenza autoveicoli (meccanici, elettrauto, gommisti, distributori di carburante, autolavaggio e disinfezione);

11) attività di distribuzione delle informazioni (giornali, radio, televisione);

12) pulizia parti comuni e smaltimento rifiuti;

13) sorveglianza;

14) sicurezza e antincendio;

15) gestione impianti;

16) servizi igienici;

3) la definizione dei parametri relativi alle attività, secondo la matrice allegata al presente decreto (allegato 4), per i quali occorre tenere presente che:

*a)* i parametri spaziali rappresentano le componenti fondamentali di ogni attività e consentono la definizione di una attività in opposizione ad altre all'interno di un determinato modello di comportamento spaziale, le cui componenti costitutive sono:

1) il gruppo di fruizione, caratterizzato come il numero di individui necessario allo svolgimento ottimale dell'attività;

2) le attrezzature, costituite dai supporti fisici e dai materiali necessari allo svolgimento dell'attività;

3) il tipo di comportamento spaziale, che precisa le caratteristiche motorie dell'attività;

*b)* i parametri ambientali definiscono il rapporto esistente tra le condizioni presenti nell'intorno ambientale e la possibilità di svolgere un'attività o, viceversa, quantizzano gli effetti sulle variabili ambientali, nel senso che:

1) l'intorno acustico indica il livello sonoro prodotto/richiesto da un'attività;

2) l'intorno igrotermico indica le condizioni di temperatura, ventilazione e umidità richieste/prodotte dai diversi comportamenti nello spazio dagli operatori;

3) l'intorno luminoso indica il tipo di illuminazione richiesto per lo svolgimento di una determinata attività;

4) l'intorno visivo attenzionale indica il tipo di attenzione visiva necessario per svolgere una determinata attività;

5) l'intorno di compatibilità visiva indica il tipo di protezione visiva richiesto per svolgere una determinata attività;

*c)* i parametri di relazione definiscono il rapporto esistente tra utenti di più attività, dovuto ad un interscambio di informazioni o materiale, o ad utilizzazione sincronica di attrezzature, le cui interazioni sono caratterizzate:

1) dal tipo, distinguendo le interazioni dirette, tra persone, e quelle indirette, tra persone e oggetti mobili e tra persone e attrezzature;

2) dalla qualità, distinta in interazioni sincroniche e diacroniche, che individuano sia esigenze temporali stabili sia sequenze temporali aleatorie;

3) dall'ampiezza, che individua la quantità di persone e oggetti coinvolti nell'interazione;

4) dalla focalità, riguardante la quantità di interazioni convergenti su una attività;

5) dalla frequenza riguardante il numero di interazioni tra due o più attività nell'unità di tempo;

*d)* i parametri temporali rappresentano le condizioni di svolgimento temporale di ogni attività, che sono rappresentati mediante valori che indicano:

1) la sequenza, lineare o ciclica, di svolgimento delle attività;

2) la durata, continua, intermittente, variabile, dello svolgimento di una attività;

4) la definizione delle unità spaziali, che rappresentano le invarianti strutturali del sistema ambientale e sono costituite da attività non scomponibili ed univocamente definite nei loro caratteri funzionali e spaziali, strettamente interrelate al fine di permettere lo svolgimento ottimale di ogni singola attività e, complessivamente, la funzionalità del sistema, posto che le attività possono essere raggruppate secondo i gradi di compatibilità definiti in base ai parametri individuati, i cui rapporti permettono di individuare quelle attività che, presentando parametri tipologici omogenei e comportamentali affini, possono essere riunite in unità spaziali, che non rappresentano spazi fisici, ma esprimono repertori di norme esigenziali, sistemi di attributi che un determinato spazio fisico deve possedere perché possa permettere lo svolgimento ottimale del sistema di attività costituenti l'unità ambientale corrispondente; tali unità spaziali sono caratterizzate e descritte attraverso un sistema di variabili-parametri tipologici analoghi a quelli indicati per le attività, cui si aggiungono ulteriori fattori derivanti dalla valutazione delle relazioni tra le attività costituenti un'unità spaziale, quali:

*a)* la flessibilità, che definisce sia la predisposizione di uno spazio a permettere lo svolgimento di una serie di differenti attività, contemporanee o anche successive fra loro, sia la disponibilità a consentire i mutamenti dovuti alle probabili variazioni di alcuni requisiti specifici;

*b)* la componibilità, che definisce la predisposizione dell'unità ambientale ad essere associata ad altre analoghe per un periodo di tempo più o meno determinato;

*c)* le prestazioni dimensionali, espresse in metri quadri di superficie attrezzata per fruitore che comprende sia la superficie di ingombro delle attrezzature sia lo spazio d'uso e di relazione,

possono essere caratterizzate e descritte in base ai seguenti parametri:

*aa)* categoria funzionale delle attività costituenti, per la quale vanno descritte le attività che si svolgono all'interno dell'unità spaziale, specificandone le caratteristiche, le modalità di successione temporale e i criteri di utilizzazione delle attrezzature e degli spazi ad esse relative;

*bb)* gruppo di fruizione, che specifica il gruppo di individui necessario per lo svolgimento ottimale dell'attività o delle attività connesse alla unità spaziale, per il quale debbono essere indicati i principali ordini di grandezza dei gruppi di fruizione coinvolti;

*cc)* interazioni, per le quali vanno specificate le relazioni, spaziali e non contemporanee o complementari, istituite tra l'unità spaziale e le altre unità spaziali del sistema «mercato», definite in base alla dimensione dei flussi di spostamento di persone, oggetti (materiali, prodotti od attrezzature) o informazioni;

*dd)* attrezzature, per le quali debbono essere descritte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento delle attività;

*ee)* prestazioni dimensionali, per le quali debbono essere stimati i valori ottimali delle dimensioni del volume attrezzato in funzione di parametri che variano a seconda dell'unità spaziale considerata (numero di fruitori, quantità media di prodotto commercializzato, ecc.), la cui elaborazione consente di definire un «modulo base tridimensionale» per il dimensionamento dell'unità spaziale;

*ff)* componibilità, ai cui fini va valutata la possibilità offerta dall'unità spaziale di combinarsi con altre unità omogenee per categoria funzionale, nonché la possibilità di aggregare all'unità spaziale ulteriori moduli base per consentire che vengano soddisfatte le esigenze di crescita o riorganizzazione del mercato;

*gg)* impianti speciali e erogazioni energetiche richiesti, ai cui fini vanno segnalati gli impianti e le erogazioni necessarie per l'adeguato svolgimento delle attività comprese nell'unità spaziale (elettricità, acqua, gas, telefono, telefax, T.V., computer, condizionamento aria, impianto di refrigerazione, impianto antincendio, scarichi, ecc.);

*hh)* intorni ambientali richiesti e prodotti, ai cui fini vanno analizzate le caratteristiche degli intorni ambientali (luminoso, acustico, igrotermico, visivo-attenzionale) richiesti e prodotti dalle singole attività,

e costituiscono dei sottosistemi funzionali, quando all'interno degli stessi possono espletarsi attività appartenenti a categorie funzionali omogenee, pur differenziandosi in funzione della tipologia delle attività connesse, cioè in base ai requisiti ambientali e alle attrezzature necessarie allo svolgimento delle stesse attività, alla tipologia dei prodotti o delle materie prime trattati, e alle categorie di operatori e/o fruitori interessati; all'interno di ogni sottosistema si distinguono le unità spaziali in:

*aaa)* F - unità spaziali fondamentali, costanti, ovvero indipendenti dal ruolo strategico del mercato e dalle componenti di ordine contestuale e che debbono essere necessariamente presenti in ogni mercato;

*bbb)* T - unità spaziali legate alla tipologia e al ruolo strategico del mercato (nazionale, regionale, provinciale);

*ccc)* C - unità spaziali caratterizzanti il mercato;

*ddd)* O - unità spaziali opzionali,

mentre i sottosistemi stessi possono distinguersi in:

*aaaa)* sottosistema Um: unità spaziali relative alle attività di vendita del prodotto, che possono essere:

1) Um.1 - mercato ortofrutticolo;

2) Um.2 - mercato ittico;

3) Um.3 - mercato dei prodotti zootecnici;

4) Um.4 - mercato dei prodotti avicoli;

5) Um.5 - mercato dei prodotti lattiero-caseari;

6) Um.6 - mercato dei prodotti surgelati, essiccati, ecc.;

7) Um.7 - mercato floricolo,

e ciascuna delle quali deve essere articolata in moduli corrispondenti ad una unità di commercializzazione (che può o meno coincidere con un singolo operatore-grossista), per ogni unità di commercializzazione occorre prevedere le seguenti sottounità: Ums.1 - esposizione; Ums.2 - carico e scarico; Ums.3 - conservazione e stoccaggio provvisorio; Ums.4 - ufficio; Ums.5 - servizi igienici;

*bbbb)* sottosistema Ut: unità spaziali relative alle attività di conservazione, trattamento e manipolazione del prodotto, che possono essere:

1) Ut.1 - locali di stoccaggio imballaggi;

2) Ut.2 - locali per la sezionatura delle carni;

3) Ut.3 - locali per la manipolazione del pesce;

4) Ut.4 - centrale per la pesatura del prodotto;

5) Ut.5 - frigorifero generale;

*cccc)* sottosistema Ua: unità spaziali relative alle attività di amministrazione e gestione del mercato, che possono essere:

1) Ua.1 - uffici amministrativi;

2) Ua.2 - uffici commerciali;

3) Ua.3 - sale riunioni;

4) Ua.4 - sala aste;

5) Ua.5 - borsa;

6) Ua.6 - spazi attrezzati per i produttori;

7) Ua.7 - uffici/servizi informatici;

*dddd)* sottosistema Uc: unità spaziali relative alle attività complementari, che possono essere:

1) Uc.1 - cash and carry;

2) Uc.2 - uffici di controllo sanitario - USL;

3) Uc.3 - istituti di credito;

4) Uc.4 - bar;

5) Uc.5 - mensa-ristorante;

6) Uc.6 - albergo;

7) Uc.7 - stazione di servizio autoveicoli (erogazione carburante, officina riparazioni);

8) Uc.8 - posta e telegrafo;

9) Uc.9 - ufficio di polizia;

10) Uc.10 - ufficio vigili urbani;

11) Uc.11 - uffici per sindacati di categoria;

*eeee)* sottosistema Ue: unità spaziali relative alla sistemazione esterna dell'area, che possono essere:

1) Ue.1 - rete viaria;

2) Ue.2 - parcheggi;

3) Ue.3 - viali pedonali e giardini;

4) Ue.4 - banchine e rampe;

5) Ue.5 - raccordo ferroviario;

5) la definizione e la quantificazione delle richieste di prestazione e dimensionamento delle unità spaziali, che consente la coordinazione dell'organizzazione della struttura edilizia con i reticoli a scala urbanistica e lo sviluppo integrato del sistema tecnologico per la realizzazione delle strutture, deve essere affrontata come un problema di associazione o aggregazione di spazi elementari definiti dalle prestazioni dimensionali delle attività costituenti; a tale scopo si può definire un sistema di «moduli forma», ovvero di entità geometriche selezionate in base alla capacità di consentire lo svolgimento di una determinata attività, cui è associato un «reticolo forma», ovvero un tracciato regolatore delle possibili modalità di aggregazione dei «moduli forma»;

6) la definizione della struttura del sistema delle attività (lay-out organizzativi), da operarsi attraverso l'aggregazione delle unità spaziali, ricorrendo all'uso di particolari procedure tecniche che tendono alla ottimizzazione, rispetto ad obiettivi prefissati, dell'organizzazione spaziale interna delle unità dimensionate, in modo che si ottenga una struttura complessiva che deve consentire il corretto svolgimento delle attività costituenti le unità spaziali, sia dal punto di vista ambientale sia spaziale, ottimizzazione che si attua attraverso funzioni obiettivo, definite rispetto ad un determinato «criterio di ottimalità». A tal fine, il concetto di costo può essere utilizzato nella definizione dei criteri di ottimalità e, quindi, come variabile da minimizzare presente nell'espressione formale delle funzioni obiettivo, la cui quantizzazione rappresenta il grado di efficienza che possiede l'organizzazione spaziale (ad esempio, dal punto di vista della circolazione delle persone o dei materiali, dei tempi di percorrenza tra attività correlate, e così via,);

7) i reticoli spaziali, allo scopo di coordinare le operazioni di dimensionamento dei lay-out e di adeguare la trama strutturale e le reti degli impianti alle richieste prestazionali delle singole unità spaziali e ai criteri generali di funzionamento del sistema ambientale, la cui integrazione e proiezione fino a livello territoriale consente di definire e controllare il campo dei fenomeni di interazione fra sistema e ambiente; la gamma di detti reticoli spaziali, coordinati a diversi livelli, costituisce il quadro di riferimento per la realizzazione degli interventi, alle diverse scale e nei differenti tempi di attuazione, e può essere definita:

*a)* a livello di bacino di utenza:

1) rete delle grandi infrastrutture viarie;

2) rete di approvvigionamento/redistribuzione;

3) rete di adduzione energetica;

*b)* a livello locale:

1) rete dei percorsi meccanizzati (persone);

2) rete dei percorsi meccanizzati (merci);

3) reti di distribuzione dell'energia (elettrica, gas);

4) rete di distribuzione dell'acqua potabile;

5) rete di adduzione dell'acqua per altri usi;

6) reti di drenaggio e dello smaltimento rifiuti;

7) reti dell'impianto di riscaldamento/ventilazione;

8) reti per le comunicazioni telematiche;

*c)* a livello edilizio:

1) rete dei percorsi pedonali;

2) rete dei percorsi meccanizzati (persone);

3) rete dei percorsi meccanizzati (merci);

4) reti di distribuzione dell'energia (elettrica, gas);

5) rete di distribuzione dell'acqua potabile;

6) rete di distribuzione dell'acqua per altri usi;

7) reti di drenaggio e dello smaltimento rifiuti;

8) reti dell'impianto di riscaldamento/ventilazione;

9) reti dell'impianto di refrigerazione;

10) reti per le comunicazioni telematiche;

11) trama delle tipologie di stoccaggio;

12) trama della struttura statica,

di modo che, ai diversi livelli, la superficie interessata viene ad essere suddivisa in moduli, passando da moduli urbanistici a unità planimetriche elementari, la cui dimensione deve consentire di stabilire un rapporto equilibrato fra spazi costruiti e spazi aperti ed inoltre di soddisfare le esigenze funzionali e fruitive dell'utenza, di modo che il processo di dimensionamento del lay-out risulta operato in relazione a soglie minime e massime, definite sulla base dei risultati di analisi di strutture analoghe a quella oggetto di progettazione, e dell'analisi delle caratteristiche del sistema ambientale in cui si propone la localizzazione del mercato; e posto che il processso di dimensionamento si fonda su di un sistema di regole geometriche di aggregazione delle parti che costituiscono il sistema edilizio governate dagli obiettivi progettuali e dalla considerazione dei vincoli ambientali, si debbono fornire elaborazioni relative:

*aa)* alla determinazione della superficie complessiva, della superficie coperta e della superficie totale costruita, sviluppata eventualmente su più livelli sopraelevati o sotterranei, della superficie complessiva delle aree destinate alla viabilità, a verde e parcheggio, e della superficie destinata a impianti tecnici e relative aree di rispetto;

*bb)* alla definizione delle regole di aggregazione e posizionamento geometrico delle unità modulari costituenti il reticolo spaziale di riferimento;

*B)* la valutazione dell'impatto ambientale, ai cui fini il compito dei progettisti consiste nell'identificare le componenti ambientali, ovvero i sistemi fisici naturali e costruiti e i sistemi socio-economici, su cui la realizzazione di un mercato agro-alimentare produce effetti diretti, indiretti, immediati o differiti, a breve, medio o lungo termine, trattandosi di individuare i campi di appartenenza dei «prodotti» delle trasformazioni indotte da un mercato sulle componenti dell'ambiente, e la valutazione degli effetti di tali trasformazioni sul comportamento, sul funzionamento, sull'organizzazione (la funzionalità, l'efficienza, l'equilibrio, la capacità di produrre benessere) del sistema ambientale; a tale scopo gli impatti prodotti devono essere descritti come gli effetti indotti sul sistema di variabili territoriali e socio-economiche interessato da una scelta di localizzazione, per cui il sistema delle variabili deve essere definito in base ai risultati delle specifiche analisi conoscitive condotte sul particolare sistema ambientale in cui si propone la localizzazione del nuovo mercato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1990

*Il Ministro:* BATTAGLIA

*Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1990*
*Registro n. 9 Industria, foglio n. 195*

ALLEGATO 1

## PROCEDURE DI CALCOLO ESPRESSE IN FORMULA

1) Art. 3, lettera *a)*, punto 1); quantità del prodotto ortofrutticolo movimentato (Q1, Q2):

*a)* $Q1 = \frac{30 \times PM}{6.000.000}$

ove PM rappresenta la quantità di ortofrutta espressa in quintali; per PM superiore a 6 milioni di quintali si attribuiscono sempre e comunque punti 30 al coefficiente Q1;

*b)* Q2 = ad uno dei valori indicati nell'art. 3, lettera *a)*, punto 1, secondo la percentuale risultante dal rapporto $\frac{PCCP}{CP} \times 100$, ove:

1) PCCP indica la quantità di prodotto commercializzato dal mercato e consumato nella provincia di appartenenza;

2) PC indica il consumo totale di prodotto consumato nella provincia di appartenenza del mercato;

2) Art. 3, lettera *a)*, punto 2), potenzialità di sviluppo (PS):

$$PS = \frac{50 - \frac{PCCP}{CP} \times 100}{3}$$, ove la formula $\frac{PCCP}{CP} \times 100$ è stata specificata al punto 1, lettera *b)*, del presente allegato;

il punteggio attribuibile a PS varia da punti 0, nel caso in cui $\frac{PCCP}{CP} \times 100$ assuma un valore superiore a 47, a punti 9, per valori della predetta formula pari a 23 o inferiori;

3) Art. 3, lettera *b)*, punto 1), quantità del prodotto ortofrutticolo movimentato nei mercati alla produzione (QP):

$QP = \frac{60 \times PM}{3.000.000}$ ove PM rappresenta la quantità di ortofrutta espressa in quintali; per PM superiore a 3 milioni di quintali si attribuiscono sempre e comunque punti 60 al coefficiente QP.

ALLEGATO 2

## COSTI DI INVESTIMENTO IN SITUAZIONE CON INTERVENTO

| VOCI DI COSTI | Anni di vita dell'intervento | | | | | | Totale (in milioni di lire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | ... | |
| Acquisto terreni | | | | | | | |
| Acquisto immobili | | | | | | | |
| Materiali edili | | | | | | | |
| Impiantistica. | | | | | | | |
| Acquisto attrezzature | | | | | | | |
| Mezzi di trasporto | | | | | | | |
| Noli | | | | | | | |
| Manodopera. | | | | | | | |
| Oneri sociali. | | | | | | | |
| Altri (specificare) | | | | | | | |
| .............................................. | | | | | | | |
| .............................................. | | | | | | | |
| .............................................. | | | | | | | |
| .............................................. | | | | | | | |
| .............................................. | | | | | | | |
| .............................................. | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |

ALLEGATO 3

COSTI DI ESERCIZIO IN SITUAZIONE CON INTERVENTO

| VOCI DI COSTI | Anni di vita dell'intervento | | | | | | Totale (in milioni di lire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | ... | |
| Acquisto di beni di consumo: | | | | | | | |
| ............................................. | | | | | | | |
| ............................................. | | | | | | | |
| ............................................. | | | | | | | |
| Acquisti di servizi: | | | | | | | |
| ............................................. | | | | | | | |
| ............................................. | | | | | | | |
| ............................................. | | | | | | | |
| Riparazioni e manutenzioni ordinarie | | | | | | | |
| Trasporti . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| Altri costi intermedi . . . . . . . | | | | | | | |
| Manodopera . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| Oneri sociali . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| Altri costi di esercizio (specificare quali): | | | | | | | |
| ............................................. | | | | | | | |
| ............................................. | | | | | | | |
| ............................................. | | | | | | | |
| Totale . . . | | | | | | | |

ALLEGATO 4

MATRICE DELLE ATTIVITA PRESENTI IN UN MERCATO PER TIPOLOGIA DI MERCATO

| | Nazionale | Regionale | Provinciale | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| a.1 | * | * | * | * |
| a.2 | * | * | * | * |
| a.3 | * | * | * | * |
| b.1 | * | * | * | * |
| b.2 | * | * | * | * |
| b.3 | * | * | * | |
| b.4 | * | * | * | |
| b.5 | * | * | * | |
| b.6 | * | * | * | |
| b.7 | * | | | |
| b.8 | * | * | * | |
| b.9 | * | * | * | |
| b.10 | * | * | * | |
| b.11 | * | * | * | |
| c.1 | * | | | |
| c.2 | * | * | * | * |
| c.3 | * | * | * | |
| c.4 | * | * | * | * |
| c.5 | * | * | | |
| c.6 | * | * | * | * |
| c.7.a | * | * | * | * |
| c.7.b | * | * | * | * |
| c.7.c | * | | | |
| c.8 | * | * | * | * |
| c.9 | * | * | * | * |
| c.10 | * | * | * | |
| c.11 | * | * | * | * |
| c.12 | * | * | * | * |
| c.13 | * | * | * | * |
| c.14 | * | * | * | * |
| c.15 | * | * | * | * |
| c.16 | * | * | * | * |

90A1997

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il proprio decreto n. 3 del 2 ottobre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1989;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla rettifica dello stesso;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale già espressosi favorevolmente circa la proposta cui si riferisce la rettifica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

All'art. 746, comma ottavo, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è aggiunta di seguito la frase: «il dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione, il dipartimento di psicologia generale ed il dipartimento di scienze statistiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 3 febbraio 1990

*Il rettore:* BONSEMBIANTE

90A2020

## UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 13 febbraio 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di architettura in data 4 giugno 1986, della facoltà di ingegneria in data 23 maggio 1986, dal consiglio di amministrazione in data 23 settembre 1986 e dal senato accademico in data 14 ottobre 1986;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 20 maggio 1989 e del 19 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Genova è aggiunta la seguente scuola:

12) In progettazione per la nautica da diporto.

Dopo l'art. 571 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la

denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in progettazione per la nautica da diporto come di seguito riportato.

12) *Scuola diretta a fini speciali in progettazione per la nautica da diporto*

Art. 572. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «Progettazione per la nautica da diporto» presso l'Università di Genova.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenza:

*a)* nella conoscenza degli strumenti tecnici essenziali per la progettazione delle imbarcazioni da diporto ed affini;

*b)* nella tecnica progettuale di base per affrontare i molteplici problemi connessi alla nautica da diporto quale il problema delle infrastrutture turistiche, i problemi ambientali, ecc.;

*c)* nella promozione di studi, ricerche e scambi di informazioni tecnico-scientifiche nel proprio campo di attività.

La scuola rilascia il diploma di progettista per la nautica da diporto.

Art. 573. — Il corso di studi ha la durata di anni tre.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta studenti.

Art. 574. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di architettura e di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 575. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

*1° Anno:*

istituzioni di matematica;
istituzioni di meccanica;
chimica generale ed applicata;
disegno navale;
elementi costruttivi delle imbarcazioni;
principi di calcolo automatico;
norme e regolamenti per la nautica;
fisica tecnica;
composizione nautica I;
storia della nautica.

*2° Anno:*

scienza delle costruzioni;
meccanica dei fluidi;
elettrotecnica ed elettronica;
materiali e tecnologie I;
impianti di bordo I;
resistenza e propulsione delle imbarcazioni;
strutture navali;
statica delle imbarcazioni;
principi di design I;
composizione nautica II.

*3° Anno:*

materiali e tecnologie II;
impianti di bordo II;
attrezzature di bordo;
imbarcazioni a vela;
imbarcazioni plananti;
principi di design II;
composizione nautica III.

Materie di indirizzo.

A completamento dei corsi del terzo anno il candidato al diploma deve seguire due dei seguenti insegnamenti:

tecniche e organizzazione dei cantieri;
porti e approdi turistici;
materie economiche e tecniche commerciali;
arredamento navale.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 576. — L'attività pratica comporta esercitazioni in aula e sopralluoghi didattici.

Art. 577. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella prestazione d'opera in qualità di coadiutore progettista presso uno studio o un operatore del settore nautico il cui nominativo deve essere approvato dal consiglio della scuola.

Il tirocinio ha durata di tre mesi.

Art. 578. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e quello conclusivo del tirocinio pratico si svolgono analogamente a quelli dei normali corsi di laurea universitari.

Art. 579. — L'esame di diploma consiste in:

*a)* un progetto esecutivo di imbarcazione da diporto;

oppure:

*b)* uno studio originale di ampiezza ed importanza adeguata, riguardante aspetti particolari della progettazione delle imbarcazioni da diporto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 febbraio 1990

*Il rettore*

90A2021

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 24 marzo 1990, n. 8.

**Applicazione del regolamento CEE n. 429/90 - Concessione tramite gara di un aiuto al burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità.**

*All'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi*

*Agli assessorati regionali all'agricoltura*

*Agli organi regionali di controllo*

*Alle province autonome di Trento e di Bolzano*

*Al Ministero delle finanze - D.G. dogane - Divisione IX*

*Al Ministero della sanità - D.G. igiene degli alimenti e della nutrizione*

*Al Ministero della sanità - Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità*

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. Produzione industriale*

*Alla Confindustria*

*All'Associazione italiana lattiero-casearia*

*All'Assocaseari*

*Alla Federazione italiana delle latterie e caseifici sociali (Federlatte)*

*Alla UIAPZOO*

*Alla Federazione nazionale dei coltivatori diretti*

*Alla Federazione nazionale dei consorzi agrari*

*Alla Lega nazionale cooperative e mutue*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana*

*All'Associazione generale cooperative italiane (AGICA)*

*All'Associazione italiana allevatori*

*Alla F.I.A.N.C.L.A.F.*

*All'A.N.C.L.I.*

*Alla Confederazione coltivatori italiani*

### PREMESSA

La commissione CEE, nell'intento di realizzare una migliore gestione del mercato del burro, ha adottato il regolamento CEE n. 429/90, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 45 del 21 febbraio 1990, che prevede la concessione di un aiuto mediante gara al burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità.

Tale regolamento rappresenta sostanzialmente una estensione al burro di libero mercato del regime di aiuti previsti dal regolamento CEE n. 3143/85, che resta applicabile al burro detenuto dagli organismi di intervento.

Le uniche differenze significative sono rappresentate dalla possibilità di ottenere il burro concentrato direttamente dalla crema di latte e dalla possibilità per l'operatore di ottenere lo svincolo della cauzione di destinazione in caso di mancata restituzione dell'esemplare di controllo T5 per qualsiasi motivo, mediante la presentazione di una documentazione sostitutiva.

Per quanto concerne il regime degli scambi tra i Paesi comunitari e le relative procedure doganali il regolamento CEE n. 429/90 risulta più semplice rispetto al regolamento CEE n. 3143/85 in quanto prevede un numero di casi limitato.

Ai sensi del regolamento CEE n. 429/90, in appresso denominato «regolamento» devono essere eseguiti controlli sulla fabbricazione e confezionamento del burro concentrato e sulla relativa commercializzazione al fine di accertare che il burro concentrato venga destinato al consumo diretto.

Per confezione ai sensi della presente circolare si intende quella a diretto contatto con il prodotto finale.

Per consumo diretto ai sensi del «regolamento» si intendono gli acquisti effettuati da consumatori finali. Sono compresi nella categoria dei consumatori finali gli alberghi, i ristoranti, gli ospedali e le cliniche, gli ospizi, i convitti, le prigioni e gli istituti assimilabili che utilizzano il burro concentrato per la preparazione di piatti destinati ad essere consumati direttamente.

Ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610, i controlli relativi alla fabbricazione e confezionamento del burro concentrato nonché quelli relativi all'accertamento dei requisiti per effettuare la fabbricazione del burro concentrato saranno svolti dagli organi regionali periferici cui spetta la competenza in materia agricola, in appresso denominati organi regionali di controllo.

I controlli sulla commercializzazione del burro concentrato saranno svolti dagli «Uffici repressione frodi» competenti per territorio.

L'AIMA provvederà, con proprio provvedimento, ad impartire disposizioni in merito allo svolgimento delle aggiudicazioni, alla costituzione delle cauzioni di destinazione e alla liquidazione degli aiuti.

### *Titolo I*

### PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di fabbricazione del burro concentrato, nonché gli stabilimenti ove il burro concentrato denaturato è confezionato

e imballato per essere commercializzato per il consumo diretto, devono essere preventivamente autorizzati. Possono essere autorizzati esclusivamente gli stabilimenti che sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 9, paragrafo 2, del «regolamento».

Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 2 e 3 della presente circolare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, per il tramite degli organi di controllo regionali.

Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante sulle richieste di autorizzazione devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli organi di controllo regionali, eseguiti gli accertamenti volti principalmente al controllo della idoneità dello stabilimento ad eseguire le operazioni di fabbricazione del burro concentrato denaturato e di confezionamento del burro concentrato denaturato e dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti in merito previsti dall'art. 9 del «regolamento» inoltreranno al Ministero un originale della domanda corredata, oltre che dal proprio parere, da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

Agli stabilimenti riconosciuti sarà attribuito un numero d'ordine.

Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal «regolamento» modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'organo regionale di controllo come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca dell'autorizzazione.

Gli organi abilitati ad effettuare i controlli di cui al precedente comma propongono la revoca dell'autorizzazione anche qualora siano accertate irregolarità sulle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili o comunque in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento.

La proposta di revoca dell'autorizzazione è accompagnata da una dettagliata relazione in merito alle irregolarità rilevate.

Su richiesta dell'interessato il riconoscimento dello stabilimento viene riattribuito dopo un periodo di almeno sei mesi.

In tal caso l'impresa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione e l'organo di controllo periferico, prima dell'inoltro di un originale della domanda con il relativo parere provvede ad un controllo approfondito delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

Qualora un'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 9 del «regolamento» cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione, deve chiedere al Ministero la voltura dell'autorizzazione precedente, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite l'organo di controllo regionale che procederà conformemente a quanto stabilito dalla presente circolare per il rilascio delle autorizzazioni.

Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto l'autorizzazione, l'impresa subentrante deve comunque chiedere l'autorizzazione ai sensi della presente circolare.

Fino al 31 dicembre 1990, limitatamente alla fabbricazione del burro concentrato ottenuto dal burro, sono considerate valide le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 aprile 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1987.

Gli stabilimenti in possesso di tale autorizzazione, qualora intendano fabbricare burro concentrato direttamente dalla crema, dovranno chiedere una nuova autorizzazione e comunque dovranno essere autorizzati ai sensi del «regolamento» per tutte le operazioni di concentrazione e denaturazione che saranno effettuate dopo il 31 dicembre 1990.

## *Titolo II*

### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA FABBRICAZIONE E IL CONFEZIONAMENTO DEL BURRO CONCENTRATO DENATURATO E LA TENUTA DEI REGISTRI.

Il programma di produzione e/o di lavorazione previsto all'art. 9, paragrafo 2, lettera *d)*, del «regolamento» deve essere predisposto, per ciascuno stabilimento autorizzato, in relazione ad ogni partita di burro concentrato denaturato da produrre o confezionare, in collaborazione con gli organi di controllo regionali, e deve indicare il periodo entro il quale avverrà la concentrazione del burro o della crema e/o il confezionamento del burro concentrato.

Ai sensi della presente circolare la partita di fabbricazione è quella definita all'art. 11, paragrafo 2, del «regolamento».

Il programma deve essere presentato all'organo di controllo regionale almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione e deve contenere gli estremi dell'aggiudicazione cui si riferisce. Deve inoltre essere specificata la quantità e il tipo di materia prima da mettere in lavorazione.

Eventuali sostanziali variazioni del programma devono essere tempestivamente comunicate agli stessi «organi di controllo».

Le operazioni relative alla trasformazione e/o confezionamento dei prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo devono essere eseguito in fasi successive.

In deroga a quanto disposto al precedente comma le imprese, i cui stabilimenti dispongono di separate catene di lavorazione e di locali che garantiscono la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte dei prodotti interessati, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione dei diversi tipi di burro solo se forniscono precise indicazioni che consentono di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro che usufruisce di aiuti ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari.

L'autorizzazione alla deroga è rilasciata dagli organi di controllo regionali alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresì essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III ed all'AIMA, via Palestro, 81, Roma.

Gli stanziamenti che effettuano la concentrazione e denaturazione del burro e/o della crema e/o il confezionamento del burro concentrato denaturato nonché tutti i successivi detentori del burro concentrato denaturato, ad esclusione dei commercianti al minuto, dei soggetti equiparati ai consumatori finali e delle imprese di cui all'art. 12, paragrafo 1, del «regolamento», devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito appositi registri bollati a norma di legge e preventivamente vidimati dal competente organo di controllo regionale, per i concentratori e/o confezionatori, o dal competente ufficio repressioni frodi per tutti gli altri detentori.

Sono considerati unico magazzino o deposito più locali contigui o intercomunicanti.

Per i magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento la contabilità può essere tenuta in un unico registro.

Le imprese che fabbricano il burro concentrato devono riportare nei registri tutte le indicazioni previste all'art. 9, paragrafo 2, lettera *c)*, del «regolamento» specificando altresì le quantità di burro o crema messe in lavorazione l'attività commerciale svolta dai fornitori e dai destinatari del burro concentrato denaturato.

Gli stabilimenti che effettuano unicamente il confezionamento devono riportare sui registri le quantità di burro concentrato denaturato prese in carico, il nome e l'indirizzo e l'attività commerciale del fornitore, le quantità di prodotto lavorato, le quantità di burro concentrato confezionato ed imballato ceduto ed il nome e indirizzo e attività commerciale dei relativi successivi detentori.

Tutti i successivi detentori di burro concentrato devono riportare sui registri le quantità di burro concentrato denaturato prese in carico, le generalità, attività commerciale e indirizzo del fornitore, le quantità di burro concentrato denaturato cedute e il nome, indirizzo e attività commerciale dei successivi detentori.

Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto e fare riferimento alla documentazione commerciale esistente (bolle di consegna, fatture, bolle doganali ecc.) e alla partita di fabbricazione.

I registri di cui sopra possono essere tenuti previo parere favorevole dell'organo di controllo regionale o dell'ufficio repressione frodi competenti per territorio anche per mezzo di registrazioni meccanografiche.

In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati, preventivamente numerati e vidimati dai competenti organi di controllo sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal «regolamento» e dalla presente circolare.

Se un'impresa lavora o commercializza più prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo i registri di cui sopra devono essere tenuti separatamente per ogni prodotto.

Il burro concentrato denaturato deve essere fabbricato, confezionato ed etichettato secondo le norme previste all'art. 10 del «regolamento» ed essere conforme alle caratteristiche previste dall'allegato alla presente circolare. Le iscrizioni di cui all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento devono essere riportate anche sugli imballaggi.

Ogni partita di fabbricazione viene identificata in base al numero d'ordine dell'offerta.

Il confezionamento del burro concentrato denaturato può essere effettuato in uno stabilimento all'uopo autorizzato diverso da quello in cui è avvenuta la fabbricazione del burro concentrato purché i due stabilimenti siano ubicati nel territorio di uno stesso Paese membro.

## *Titolo III*

### PROCEDURE DI CONTROLLO SULLA FABBRICAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL BURRO CONCENTRATO DENATURATO

Gli organi di controllo regionali provvederanno ad assicurare con ispezioni frequenti ed improvvise i controlli previsti all'art. 10 e all'art. 11 del «regolamento» secondo quanto di seguito previsto.

Periodicamente e almeno per ogni partita di denaturanti di cui alla formula I e formula II dell'allegato alla presente circolare, acquistati dall'impresa, deve essere accertato che le qualità le caratteristiche e in particolare il grado di purezza corrispondano a quelle previste dal «regolamento».

A tal fine le imprese comunicheranno all'organo di controllo regionale ogni acquisto di denaturante.

In relazione ad ogni partita aggiudicata, sulla base del programma di fabbricazione sarà effettuato almeno un controllo in loco durante la fabbricazione del burro concentrato denaturato.

Per ogni partita di fabbricazione, così come definita all'art. 11, paragrafo 2 del regolamento, sarà effettuato il prelievo di campioni del burro concentrato denaturato ottenuto.

Periodicamente saranno eseguiti anche controlli delle materie grasse messe in lavorazione o comunque detenute nello stabilimento.

I controlli vertono in particolare:

1) sulle condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura all'accertamento di eventuale presenza nello stabilimento di grassi non butirrici;

2) sull'accertamento del quantitativo di burro o di crema utilizzate e sul quantitativo del prodotto ottenuto;

3) sull'accertamento della rispondenza del burro concentrato denaturato fabbricato ai requisiti di composizione e di qualità previsti dall'allegato I alla presente circolare;

4) sull'accertamento che il burro utilizzato non sia stato oggetto di acquisti da parte degli organismi di intervento né di aiuti all'ammasso privato;

5) sull'accertamento dell'uniformità di distribuzione dei rilevatori;

6) sulla conformità degli imballaggi e del confezionamento del burro concentrato denaturato;

7) sull'esame delle registrazioni contabili;

8) sul rispetto dei termini di fabbricazione previsti all'art. 9, paragrafo 1, primo trattino del regolamento.

I controlli sopra descritti sono completati periodicamente, in funzione dei quantitativi trasformati, dall'esame approfondito dei registri di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera *c)* del regolamento secondo criteri di casualità nonché dalla verifica delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

In relazione ad ogni accertamento effettuato dovrà essere redatto apposito verbale.

Le spese di controllo sono a carico dell'impresa interessata.

## *Titolo IV*

### PROCEDURE DI CONTROLLO SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL BURRO CONCENTRATO DENATURATO

Ai fini del riconoscimento definitivo del diritto alla percezione dell'aiuto è necessario, oltre alla fabbricazione del burro concentrato denaturato secondo quanto previsto del regolamento, che il prodotto fabbricato sia destinato al consumo diretto nella Comunità.

Dopo la fabbricazione del burro concentrato l'aiuto viene infatti erogato su costituzione di apposita cauzione di destinazione che sarà svincolata solo previa verifica che il burro concentrato denaturato sia stato destinato nella Comunità, a consumatori finali definiti all'art. 1, paragrafo 2, del «regolamento».

A tal fine gli uffici repressione frodi provvederanno, sulla base dei registri tenuti ai sensi del titolo II della presente circolare e avvalendosi se necessario della documentazione commerciale disponibile, ad effettuare controlli su tutto il burro concentrato denaturato commercializzato fino a quando questo sia ceduto ai commercianti al minuto o a soggetti equiparati ai consumatori finali o a un'impresa di cui all'art. 12, paragrafo 1, del regolamento.

Il controllo di cui sopra è completato da una verifica approfondita, senza preavviso, dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino dei detentori del burro concentrato denaturato.

## *Titolo V*

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE E COMUNICAZIONI

Ai sensi del «regolamento» la fabbricazione del burro concentrato e il relativo confezionamento devono avvenire nello Stato membro in cui viene presentata l'offerta ed erogato l'aiuto.

Gli interessati che intendono partecipare alle gare devono rispettare gli obblighi previsti dal «regolamento» e attenersi alle disposizioni in proposito impartite dall'AIMA.

Punto *A)*

L'AIMA, oltre a procedere nei confronti dei concorrenti secondo le modalità stabilite all'art. 8 del regolamento, nel caso in cui il concorrente venga dichiarato aggiudicatario comunica all'organo di controllo regionale competente per territorio in relazione allo stabilimento in cui avverrà la fabbricazione del burro concentrato l'esito dell'aggiudicazione ed il termine entro il quale deve avvenire la fabbricazione e il confezionamento del burro concentrato denaturato.

Gli organi di controllo regionali effettuati gli accertamenti previsti al titolo III della presente, comunicheranno tempestivamente all'AIMA gli esiti dei controlli e la data entro la quale il burro concentrato denaturato è stato confezionato.

Qualora il confezionamento avvenga in uno stabilimento diverso da quello in cui è avvenuta la fabbricazione del burro concentrato denaturato l'impresa che ha effettuato tale fabbricazione comunica preventivamente agli organi di controllo regionali competenti per territorio in relazione agli stabilimenti di concentrazione e di confezionamento ogni trasferimento del burro concentrato denaturato.

Nel caso di cui al precedente comma l'organo di controllo regionale competente per territorio in relazione alla sede dello stabilimento di confezionamento comunica l'esito degli accertamenti svolti e la data entro la quale il prodotto è stato confezionato all'organo di controllo regionale competente in relazione allo stabilimento in cui è avvenuta la fabbricazione del burro concentrato, che procederà secondo quanto previsto al secondo comma del presente punto *A*).

L'AIMA, ricevuta la comunicazione dell'organo di controllo regionale, procede alla liquidazione dell'aiuto secondo quanto previsto all'art. 8, paragrafo 3 del regolamento previa costituzione della cauzione atta a garantire che il burro concentrato venga destinato al consumo diretto nella comunità.

Punto *B*).

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto *A*), ultimate le operazioni di confezionamento, tutti coloro che hanno effettuato il confezionamento del burro concentrato denaturato nonché gli importatori e i rivenditori del prodotto medesimo devono provvedere a comunicare ogni quindici giorni mediante telegramma o telex agli uffici repressione frodi competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento del prodotto.

La comunicazione deve contenere:

*a*) generalità, attività commerciale ed indirizzo del destinatario o magazzino deposito di destinazione;

*b*) la quantità di burro concentrato con riferimento alla partita e la formula di denaturazione adottata;

*c*) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;

*d*) la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

*e*) l'indicazione dell'ufficio repressione frodi competente per territorio in relazione alla prima spedizione del prodotto.

Tuttavia i soggetti indicati al presente punto *B*) non devono comunicare il trasferimento del prodotto agli organi di controllo territorialmente competenti in relazione al destinatario, qualora quest'ultimo sia un commerciante al dettaglio o un soggetto equiparato a consumatore finale o un'impresa indicata all'art. 12, paragrafo 1 del «regolamento».

Gli uffici repressione frodi, dopo aver effettuato gli accertamenti di cui al titolo IV della presente, comunicano l'esito dei controlli all'ufficio repressione frodi competente per territorio in relazione allo stabilimento o magazzino che ha effettuato la prima spedizione del burro concentrato denaturato dopo il confezionamento o l'importazione del burro concentrato denaturato.

L'ufficio repressione frodi competente per territorio in relazione al confezionamento e prima spedizione del prodotto comunica l'esito degli accertamenti svolti dall'AIMA che procede secondo quanto previsto all'art. 8 del «regolamento».

## *Titolo VI*

## DISPOSIZIONI DOGANALI

Il «regolamento» prevede che l'erogazione dell'aiuto, la costituzione delle relative cauzioni, la fabbricazione e il confezionamento del burro concentrato avvengano in un unico Paese membro.

Pertanto ai sensi del «regolamento» potranno avvenire in Italia esclusivamente importazioni di burro concentrato denaturato già confezionato scortato dall'esemplare di controllo T5.

La casella 104 di tale documento dovrà recare, in una delle lingue comunitarie, la seguente dicitura:

burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

mentre nella casella 107 dovrà comparire la seguente indicazione:

regolamento CEE n. 429/90.

Le confezioni dovranno recare in una delle lingue della Comunità, in caratteri identici chiaramente leggibili e visibili una delle seguenti diciture :

burro concentrato - regolamento CEE n. ..........

ovvero:

Ghee ottenuto da burro - regolamento CEE n. ..........

A seguito degli accordi intervenuti fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Direzione generale delle dogane del Ministero delle finanze la dogana in cui saranno espletate le formalità doganali d'importazione, di seguito denominata «dogana», sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo T5, provvederà a trasmettere all'ufficio repressione frodi competente per territorio in relazione al magazzino dell'importatore un documento contenente almeno i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare;

numero dell'esemplare di controllo T5 e dogana estera emittente;

descrizione del prodotto con indicazione della voce doganale;

numero di identificazione, tipo, marchi e qualità degli imballaggi;

peso netto della partita sdoganata;

data in cui è stata effettuata l'importazione con la indicazione della «dogana» e degli estremi del relativo documento doganale, ivi compresi quelli che individuano la ditta esportatrice e lo stabilimento o il magazzino di destinazione;

la menzione dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione.

In alternativa la «dogana» potrà trasmettere all'ufficio repressione frodi competente con lettera d'accompagnamento copia autenticata del documento T5.

Copia del documento redatta dalla «dogana» potrà essere consegnato all'importatore su richiesta di quest'ultimo.

L'importatore dovrà tempestivamente comunicare all'ufficio repressione frodi competente per territorio i quantitativi di prodotto importato ai sensi del «regolamento» ed effettuare le comunicazioni previste al titolo V, punto *B*) della presente.

Gli uffici repressione frodi adotteranno la procedura di cui al titolo V, punto *B)* della presente.

Gli uffici repressione frodi competenti per territorio in relazione alla sede dei magazzini dell'importatore dovranno comunicare alla «dogana» previa restituzione a quest'ultima dell'originale del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto, le operazioni che sono state effettuate nel territorio della Repubblica italiana.

Sulla base di tale comunicazionc la «dogana» apposte le indicazioni di competenza sull'esemplare di controllo T5, provvederà a restituire il documento stesso alla dogana emittente.

Nel caso in cui un detentore di burro concentrato denaturato confezionato intenda spedire tale prodotto dall'Italia verso un altro Stato membro dovrà comunicare all'organo di controllo competente i quantitativi di burro che intende esportare indicando la dogana presso cui la merce dovrà essere presentata ai fini dell'espletamento delle formalità doganali di spedizione, di seguito denominata «dogana emittente».

L'organo di controllo da parte sua, comunicherà alla dogana tutte le notizie utili per la spedizione della partita di burro in questione informando l'AIMA dell'operazionc in corso.

La «dogana emittente» procederà secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria alla emissione di un esemplare di controllo T5 nel quale dovranno essere riportate le indicazioni di cui all'art. 14 del «regolamento» (già riportate alla pagina precedente).

La «dogana emittente», dopo la restituzione da parte della dogana del Paese di destinazione dell'esemplare T5 completo delle annotazioni relative all'esito degli accertamenti svolti, comunicherà tempestivamente all'AIMA - Divisione XV - Via Palestro, 81 - Roma, la raggiunta prescritta destinazione per lo svincolo della cauzione o le annotazioni riportate nel T5 concernenti la mancata destinazione per l'eventuale incameramento della stessa.

Copia del T5 potrà essere rilasciata all'esportatore su sua richiesta.

Nel caso di spedizione di burro concentrato verso un altro Paese membro, qualora l'esemplare T5 che scorta il prodotto non venga restituito alla «dogana emittente» nel termine di dodici mesi a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte, previsto all'art. 3, paragrafo 2 del «regolamento», in seguito a circostanze non imputabili alla responsabilità dell'interessato, questi può presentare all'A.I.M.A., prima dello scadere del termine di quindici mesi di cui all'art. 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, una «domanda motivata di equivalenza» corredata dei documenti giustificativi. Detti documenti devono comprendere il documento di trasporto e un documento che comprovi che il prodotto è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto nel Paese membro di destinazione.

In calce a detta domanda la dogana italiana dovrà preventivamente attestare, su richiesta dell'operatore, il mancato rinvio del T5 da parte della consorella straniera (o dell'organismo centrale competente) con la seguente dicitura:

esemplare di controllo T5 n. ..... del .................. non restituito dalla dogana straniera a causa di circostanze non imputabili allo speditore.

*Il Ministro:* MANNINO

---

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DEL BURRO CONCENTRATO DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO

1. *Requisiti di composizione* (per 100 kg di burro concentrato destinato al consumo diretto).

*a)* Sostanza grassa del latte: minimo 96 kg.

*b)* Componenti non grassi del latte: massimo 2 kg.

*c)* Rivelatori, a seconda della formula prescelta:

formula I:

15 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadlene-3ß-ol) con un grado di purezza almeno del 95%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

oppure 17 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadlene-3ß-ol) con un grado di purezza almeno dell'85%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 6,22-ergostadlene-3ß-ol) e al massimo il 6% di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmastene-3ß-ol),

oppure 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata;

formula II:

10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 15 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadlene-3ß-ol) con un grado di purezza almeno del 95%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

oppure 10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 17 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadlene-3ß-ol) con un grado di purezza almeno dell'85%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadlene-3ß-ol) e al massimo il 6% di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmastene-3ß-ol),

oppure 10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata;

*d)* Ad esclusione di qualsiasi altra aggiunta, si può incorporare:

componenti non grassi del latte di cui al punto *b)* (2 kg al massimo) e/o

cloruro di sodio: massimo 0,750 kg

lecitina (E 322): massimo 0,500 kg.

2. *Requisiti di qualità.*

Acidi grassi liberi: massimo 0,35% (espressi in acido oleico).

Indice di perossido: massimo 0,5 (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg).

Gusto: deciso.

Odore: assenza di odori estranei.

Neutralizzanti, agenti antiossidanti e conservanti: assenti.

ALLEGATO 2

.................................................................
(data)

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III* - ROMA

tramite ............................................
(Organo di controllo regionale provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione ad effettuare la fabbricazione, denaturazione e confezionamento (1) del burro concentrato ai sensi del regolamento CEE n. 429/90.*

Il sottoscritto.......................... nato a ..............................
in data ............................ e domiciliato ..............................
via ....................................................................... in qualità di
legale rappresentante/titolare della ditta.....................................
con sede legale in ............................................................ registrata
o iscritta presso.....................................................................

Chiede

che lo stabilimento.......................... sito in ......... ............... ..........
via ............................................................ iscritto o registrato presso
............................................ che secondo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 429/90 dispone:

*a)* di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità media di almeno 2 tonnellate di burro concentrato al mese;

*b)* di locali che consentono di isolare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche,

venga autorizzato ad effettuare la fabbricazione del burro concentrato denaturato incorporando nel corso della lavorazione uno dei prodotti elencati nell'allegato del regolamento CEE n. 429/90, nonché il confezionamento del burro concentrato fabbricato.

A tal fine si impegna:

*a)* a commercializzare ai sensi del regolamento CEE n. 429/90 solo burro concentrato denaturato secondo una delle formule previste all'allegato del regolamento medesimo;

*b)* a rispettare e a far rispettare gli obblighi previsti all'art. 1 del regolamento relativamente alla destinazione del prodotto;

*c)* a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui al titolo II della presente circolare;

*d)* a predisporre secondo le modalità stabilite al titolo II della presente circolare, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione,

*e)* ad imprimere sulla faccia anteriore o superiore della confezione del burro concentrato denaturato, in caratteri identici, chiaramente visibili, leggibili e indelebili, le iscrizioni riportate all'art. 10 del regolamento a seconda della formula di denaturazione adottata. Tali iscrizioni saranno altresì riportate sugli imballaggi in cui sono contenute le singole confezioni di burro concentrato denaturato;

*f)* a sottostare ai controlli;

*g)* ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento e dalla presente circolare.

Considerando che nello stabilimento si procede alla trasformazione di più prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo, il sottoscritto ........................................................... si impegna altresì:

*h)* a tenere separatamente la contabilità prevista al punto C, degli impegni della presente domanda;

*i)* ad effettuare in fasi successive la trasformazione del burro che è stato acquistato e/o beneficia di aiuti ai sensi di altri regolamenti comunitari e la fabbricazione del burro concentrato denaturato che beneficia di aiuti ai sensi del «regolamento».

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede

........... ..............................................
(firma) (2)

---

(1) Qualora la ditta non intenda effettuare direttamente l'operazione di confezionamento, omettere tale richiesta nella presente domanda, nonché l'impegno riportato al punto *e)* della domanda medesima.

(2) La firma deve essere autenticata a norma di legge.

---

ALLEGATO 3

............................................ ....................
(data)

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III* - ROMA

tramite ............................................
(Organo di controllo regionale provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione a confezionare (1) burro concentrato denaturato ai sensi del regolamento CEE n. 429/90.*

Il sottoscritto......................... nato a ..............................
in data ............................ e domiciliato ..............................
via ....................................................................... in qualità di
legale rappresentante/titolare della ditta.....................................
con sede legale in ............................................................ registrata
o iscritta presso.....................................................................

Chiede

che lo stabilimento.......................... sito in ...................................
via ............................................................ iscritto o registrato presso
............................................ che secondo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 429/90 dispone:

*a)* di impianti tecnici adeguati a confezionare una quantità media di almeno 2 tonnellate di burro concentrato denaturato al mese;

*b)* di locali che consentono di isolare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche,

venga autorizzato a confezionare burro concentrato denaturato ai sensi del regolamento CEE n. 429/90.

A tal fine si impegna:

*a)* a confezionare e commercializzare ai sensi del regolamento CEE n. 429/90 solo burro concentrato denaturato secondo una delle formule previste all'allegato del regolamento medesimo;

*b)* a rispettare e a far rispettare gli obblighi previsti all'art. 1 del regolamento relativamente alla destinazione del prodotto;

*c)* a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui al titolo II della presente circolare;

*d)* a predisporre secondo le modalità stabilite al titolo II della presente circolare, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione;

*e)* ad imprimere sulla faccia anteriore o superiore della confezione del burro concentrato denaturato, in caratteri identici, chiaramente visibili, leggibili e indelebili, le iscrizioni riportate all'art. 10 del regolamento a seconda della formula di denaturazione adottata. Tali iscrizioni saranno altresì riportate sugli imballaggi in cui sono contenute le singole confezioni di burro concentrato denaturato;

*f)* a sottostare ai controlli;

*g)* ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento e dalla presente circolare.

Considerando che nello stabilimento si procede alla trasformazione di più prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo, il sottoscritto ........................................................ si impegna altresì:

*h)* a tenere separatamente la contabilità prevista al punto C) degli impegni della presente domanda;

*i)* ad effettuare in fasi successive la trasformazione del burro che è stato acquistato e/o beneficia di aiuti ai sensi di altri regolamenti comunitari e il confezionamento del burro concentrato denaturato che beneficia di aiuti ai sensi del «regolamento».

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede

............................................................
(firma) (2)

---

(1) Qualora la ditta non intenda effettuare direttamente l'operazione di confezionamento, omettere tale richiesta nella presente domanda, nonché l'impegno riportato al punto *e)* della domanda medesima.

(2) La firma deve essere autenticata a norma di legge.

90A2023

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ala R.D.B.*, con sede in Pescara, stabilimenti di Bellona (Caserta), Lattarico (Cosenza), Modugno (Bari), Montesarchio (Benevento), Pescara e uffici di Salerno:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

3) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

4) *S.p.a. Keller Italia*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si;

5) *S.a.s. Patricelli Lombardo*, con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e stabilimento di Francavilla a Mare (Chieti):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo. 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Cantine cooperative riunite regione siciliana*, con sede in Marsala (Trapani) e stabilimento di Marsala (Trapani):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Femminella Luigi*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1989;
prima concessione dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Laterizi Valpescara*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Fochi montaggi elettrici* (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Servizi tecnologici avanzati* (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Filippo Fochi* (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Tozzi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 16 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 22 giugno 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Tozzi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 17 giugno 1990 al 22 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 22 giugno 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.c.r.l. coop. Calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

7) *S.r.l. O.E.B. - Officine elettromeccaniche bolognesi*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimenti di Caldonazzo (Trento) e Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 22 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Roda Italia già Decco Roda*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimenti di Bertinoro (Forlì) e Milano:

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Roda Italia già Decco Roda*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimenti di Bertinoro (Forlì) e Milano:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Lane Borgosesia*, con sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Lane Borghosesia*, con sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimento di Roma:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 15 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. N.C.S. produz. imbottigliamento (Italfin 80)*, con sede in Roma e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Europress*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 16 ottobre 1988 al 15 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 16 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Maggiora dolciaria*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 27 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Travertino Valle Pilella*, con sede in Roma e stabilimento di Cava di Guidonia (Roma):

periodo: dall'8 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Travertino Valle Pilella*, con sede in Roma e stabilimento di Cava di Guidonia (Roma):

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Gruppo ceramiche Etruria*, con sede in Viterbo e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. IMAC - Ind. Manufatti accessori e coperture*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 14 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Cofer*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 16 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Editori riuniti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.n.c. Eredi di Mario Coppola*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

13) *S.n.c. Eredi di Mario Coppola*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 13 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Nuova Sima sud*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Moda romana*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Moda Romana*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Ceramica Augello*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 6 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 6 aprile 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 6 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Camet*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone*, con sede in Genova-S. Quirico e stabilimenti di Arquata Scrivia (Alessandria) e Genova - S. Quirico:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone*, con sede in Genova-S. Quirico e stabilimenti di Arquata Scrivia (Alessandria) e Genova - S. Quirico:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 30 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Campanella cantieri navali*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:

periodo: dal 20 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 27 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Lotti*, con sede in Pietrasanta (Lucca) e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Riviermetal*, con sede in Cisano sul Neva (Savona) e stabilimento di Cisano sul Neva (Savona):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento dell'11 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989, dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Selpi Società editrice ligure piemontese*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale, (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.a.s. Stefy confezioni di Canonicra L. & C.*, con sede in Calizzano (Savona) e stabilimento di Calizzano (Savona):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 23 luglio 1988;
causale: crisi aziendale, (legge n. 301/79), fallimento del 25 gennaio 1988 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no;
art. 21, quinto comma, lettera *a)*, della legge n. 675/77, sino al 22 marzo 1988.

8) *S.n.c. C.M.R. Costruzioni metalmeccaniche ronchesi*, con sede in Ronco Scrivia (Genova) e stabilimento di Ronco Scrivia (Genova):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: crisi aziendale, (legge n. 301/79), fallimento del 21 lugno 1988- CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1989: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Milano e stabilimenti di Coazze (Torino), sede di Milano e Serravalle Sesia (Vercelli):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. C.I.R. Cartiere italiane riunite*, con sede in Milano e stabilimento di Coazze (Torino), sede di Milano e Serravalle Sesia (Vercelli):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Liri industriale*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Meazza e Masciadri*, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara):

periodo: dal 5 novembre 1987 al 5 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *A*, e *B*, della legge n: 675/77 sino al 22 marzo 1988.

5) *S.n.c. Meazza e Masciadri*, con sede in Casala Corte Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara):

periodo: dal 6 aprile 1988 al 30 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano, «Vettura», «Veicoli industriali», unità commerciale di Settimo Torinese (Torino), stabilimento di Tivoli (Roma), unità commerciale di Catania, - unità commerciale di Roma, Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano, «Vettura», «Veicoli industriali», unità commerciale di Settimo Torinese (Torino), stabilimento di Tivoli (Roma), unità commerciale di Catania, unità commerciale di Roma - Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Interchim*, con sede in Ciriè fraz. Borche (Torino) e stabilimento di Ciriè fraz. Borche (Torino):

periodo: dal 13 luglio 1989 al 13 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Interchim*, con sede in Ciriè fraz. Borche (Torino) e stabilimento di Ciriè fraz. Borche (Torino):

periodo: dal 14 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Manifattura lane di Carignano*, con sede in Carignano (Torino) e stabilimento di Carignano (Torino):

periodo: dal 19 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Manifattura lane di Carignano*, con sede in Carignano (Torino) e stabilimento di Carignano (Torino):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge 301/79, fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Rayton Fissore*, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento di Cherasco (Cuneo):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Rayton Fissore*, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento di Cherasco (Cuneo):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Coros*, con sede in Cogne (Aosta) e stabilimento di Cogne (Aosta):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei gornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Siderland*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimento di Mezzolombardo (Trento):

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Siderland*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimento di Mezzolombardo (Trento):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 23 dicembre 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Siderland*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimento di Mezzolombardo (Trento):

periodo: dal 24 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988 dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Patriarca*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimenti di Attimis (Udine) e Reana del Rojale (Udine):

periodo: dal 15 giugno 1988 al 28 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1983 dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata*, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento di Spilimbergo (Pordenone):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 17 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 5 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Santorum serramenti metallici*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento):

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Modiano industrie carte da gioco ed affini*, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. Scheidle*, con sede in Chiusa (Bolzano) e stabilimento di Chiusa (Bolzano):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 23 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 23 giugno 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. I filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. I filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Gradio*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. F.M.S. Fabbricazione macchine speciali*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo concessione dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. F.M.S. Fabbricazione macchine speciali*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 24 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: no.

15) *S.c.r.l. Arcosport*, con sede in Dro (Trento) e stabilimento di Dro (Trento):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Maglificio Palladio*, con sede in Zanè (Vicenza) e stabilimento di Zanè (Vicenza):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Aquatex* (Gruppo Bonazzi), con sede in Montecchia di Crosara (Verona) magazzini e uffici S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimento di Montecchia di Crosara (Verona):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Vecoper italiana*, con sede in Istrana (Treviso) e stabilimento di Istrana (Treviso):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 17 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

4) *S.p.a. Vecoper italiana*, con sede in Istrana (Treviso) e stabilimento di Istrana (Treviso):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 17 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

5) *S.p.a. Vecoper italiana*, con sede in Istrana (Treviso) e stabilimento di Istrana (Treviso):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 17 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

6) *S.p.a. Confezioni Altino*, con sede in S. Maria di Sala (Venezia) e stabilimento di S. Maria di Sala (Venezia):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Confezioni Altino*, con sede in S. Maria di Sala (Venezia) e stabilimento di S. Maria di Sala (Venezia):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Polimex* ora *Polimex S.p.a.*, con sede in Padova e stabilimento di Faè di Longarone (Belluno):

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Polimex* ora *Polimex S.p.a.*, con sede in Padova e stabilimento di Faè di Longarone (Belluno):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Rober confezioni*, con sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):

periodo: dal 14 marzo 1988 al 20 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988;
contributo addizionale: no;
amministrazione controllata dal 25 marzo 1988.

11) *S.r.l. Rober confezioni*, con sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):

periodo: dal 21 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 21 maggio 1988 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 21 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Rober confezioni*, con sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 21 maggio 1988 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 21 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Rober confezioni*, con sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 21 maggio 1988 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 21 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Marilena confezioni sportive*, con sede in Rossano Veneto (Vicenza) e stabilimento di Rossano Veneto (Vicenza):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Società anonima elettrotecnica «Saet»*, con sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e stabilimento di Sarmeola di Rubano (Padova):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Conceria I. Zavater & F.lli Barana*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 23 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 23 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Conceria I. Zavater & F.lli Barana*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 23 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Valdaniene*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):

periodo: dal 28 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 28 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Sidermarghera*, con sede in Padova e stabilimento di Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montedipe* ex *Eral*, con sede in Milano e stabilimenti di Potenza e Vercelli:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Montedipe* ex *Acna*, con sede in Milano e stabilimenti di Cengio (Savona) e Cesano Maderno (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Montedipe* ex *Vinavil*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Montedipe*, con sede in Milano e stabilimenti di Bollate (Milano), Brindisi, Ferrara, Mantova, Milano, Novara, Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa), Terni e uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no;
il presente decreto ministeriale annulla il decreto ministeriale 9 giugno 1989, n. 10497/1.

6) *S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 4 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 4 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 6 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 4 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Nuova Solmine mineraria*, con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimento di Manciano (Grosseto):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Nuova Solmine mineraria*, con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimento di Manciano (Grosseto):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *Alfa*, con sede in Novafeltria (Pesaro) e stabilimento di Talamello (Pesaro):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 30 giugno 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a Pasbo*, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento di Carmiano (Lecce):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Luccio*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 13 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Luccio*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 14 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Roma e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Impes Group*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Impes Group*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento. di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Giuntini*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Gencord*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Gencord*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Lica*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Saipem*, con sede in Milano e stabilimenti di Chieti e S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

22) *S.r.l. Manifatture San Lorenzo*, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro) e stabilimento di San Lorenzo in Campo (Pesaro):

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: no.

23) *S.r.l. Manifatture San Lorenzo*, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro) e stabilimento di San Lorenzo in Campo (Pesaro):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. Ital. pav.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Ital. pav.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Coscarella prefabbricati*, con sede in Rossano Scalo (Cosenza) e stabilimento di Rossano Scalo (Cosenza):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 4 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Coscarella prefabbricati*, con sede in Rossano Scalo (Cosenza) e stabilimento di Rossano Scalo (Cosenza):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 4 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Later sistem*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 10 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Calzaturificio T.S. Toma*, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce):

periodo: dal 16 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimento di Miniere di Orani (Nuoro):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 2 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimento di Miniere di Orani (Nuoro):

periodo: dal 3 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Elcit - Elettronica civile*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di S. Antonino di Susa (Torino):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Elcit - Elettronica civile*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di S. Antonino di Susa (Torino):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Bariosarda*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimenti di Carbonia (Cagliari), Iglesias (Cagliari) e Narcao (Cagliari):

periodo: dal 20 ottobre 1989 al 21 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 20 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

35) *S.p.a. Tubimar Ancona*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Tubimar Ancona*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo*, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 15 novembre 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 15 marzo 1990:
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. E.M.U.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 7 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. E.M.U.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 7 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. O.Q.A. - Officina quadri apparecchiature*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

43) *S.r.l. Baueddu*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Iglesias (Cagliari):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 18 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 20 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

44) *S.p.a. Maglificio Tevere*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano (Perugia), località Ferriera:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

45) *Ditta G.I.M. di Francesco Politano*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

46) *Ditta G.I.M. di Francesco Politano*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

47) *Cover*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 9 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

48) *S.r.l. Metal arte*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Corato (Bari):

periodo: dal 1° agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 1° agosto 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

49) *S.n.c. Europlastica dei F.lli Pietrella* in amministrazione controllata dal 27 giugno 1989, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e stabilimento di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in amministrazione controllata.

50) *S.r.l. New Garcia confezioni*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Urbania (Pesaro):

periodo: dal 28 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 28 luglio 1989 CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 28 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a Flle Tre*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 27 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a Tirsotex*, con sede in Macomer (Nuoro) e stabilimento di Macomer (Nuoro):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si

3) *S.p.a. S.I.L.S. - Società ind. laterizi del Sannio*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sicel*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Sirci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Panno Renato & Ennio*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 15 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizonale: no.

8) *S.p.a. Vetroceramica Turritana*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 27 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *Ditta Impresa costruz. ing. Galoppi Giuseppe di Gentile Celestina & F.*, con sede in Amendola (Ascoli Piceno) e stabilimento di Amendola (Ascoli Piceno):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 20 giugno 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1970), falllimento del 19 dicembre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *Ditta Belardi Anna Maria in Pannacci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento dell'11 maggio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *Ditta Belardi Anna Maria in Pannacci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 6 maggio 1990 all'11 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento dell'11 maggio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Nuova Eurolene*, con sede in Palazzo di Assisi (Perugia) e stabilimento di Palazzo di Assisi (Perugia):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Calzaturificio Meda*, con sede in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Ripatransone (Ascoli Piceno) (ultima proroga):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 10 giugno 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Pe.Ca.P. Sport*, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 19 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Radaelli Sud*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a Delta veicoli speciali*, con sede in Verbania Fondotoce (Novara) e stabilimenti di Novara e Verbania Fondotoce (Novara):

periodo: dal 21 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento dirtto: si.

19) *S.p.a. Jonicagrumi*, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Caulonia Marina (Reggio Calabria):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a Calabrese Engineering*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.n.c. Marilungo Ottavio & C.*, con sede in Force (Ascoli Piceno) e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.n.c. C.M.G. dei F.lli Giosuè Carlo e Antonio*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 4 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.a.s. Cravattificio Contessa*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 26 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 25 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 25 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Monteshell*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Effebi confezioni* (in liquidazione), con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 luglio 1989, n. 10567.

26) *S.p.a. Cementsud*, con sede in Matera e stabilimenti di Castrovillari (Cosenza), Catanzaro, Matera, Modugno (Bari), Monopoli (Bari) e Vibo Valentia (Catanzaro):

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Ve.Me. - Vetrerie meridionali*, con sede in Castellana Grotte (Bari) e stabilimento di Castellana Grotte (Bari):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rustici*, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 21 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 21 gennaio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Fibok*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1989;
prima concessione dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Veglia Borletti*, con sede in Milano e stabilimento di Corbetta (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Industrie magneti Marelli*, con sede in Milano e limitatamente allo stabilimento di Crescenzago (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Industrie magneti Marelli*, con sede in Milano e limitatamente allo stabilimento di Crescenzago (Milano):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Eurofil*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Zuccherificio castiglionese*, con sede in Castiglione Fiorentino (Arezzo) e stabilimento di Cecina (Livorno):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Famcucine*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 28 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 28 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a Famcucine*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 23 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dal 28 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Dal 30 giugno 1989 in concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990.

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

2) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

4) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

5) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge n. 309/57 - n. 285/63 - n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

6) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

7) Area del comune di Napoli. Realizzazione del II e III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

8) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

9) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

10) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello, finanziata dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

11) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

12) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

13) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/90;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

14) Area del comune di Napoli. — Imprese impgnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/90;
proroga da dodici mesi al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

15) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

16) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), III lotto, finanziati dall'ANAS in app. art. 12 legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990.

1) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, tit. II, della legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
concessione primi sei mesi.

2) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, tit. II, della legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
proroga da sei a dodici mesi.

3) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» — I prog. 23/484a — II prog. 23/783a — III prog. Sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta bacino inferiore del Volturno. Lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988.

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
proroga al 31 dicembre 1988.

4) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» — I prog. 23/484a — II prog. 23/783a — III prog. Sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta bacino inferiore del Volturno. Lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988.

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 maggio 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**90A2025**

## MINISTERO DEL TESORO

### Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 aprile 1990 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 30 aprile 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1990 è di L. 97,09, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 ottobre 1990 è di L. 94,12 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 aprile 1991 è di L. 88,45, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

**90A2086**

N. 79

**Corso dei cambi del 23 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1256,750 | 1256,750 | — | 1256,750 | 1256,750 | 1256,750 | 1257 — | 1256,750 | 1256,750 | — |
| E.C.U. | 1502,500 | 1502,500 | — | 1502,500 | 1502,500 | 1502,500 | 1502,550 | 1502,500 | 1502,500 | — |
| Marco tedesco | 736,410 | 736,410 | — | 736,410 | 736,410 | 736,410 | 736,460 | 736,410 | 736,410 | — |
| Franco francese | 218,460 | 218,460 | — | 218,460 | 218,460 | 218,460 | 218,440 | 218,460 | 218,460 | — |
| Lira sterlina | 2014,900 | 2014,900 | — | 2014,900 | 2014,900 | 2014,900 | 2014,400 | 2014,900 | 2014,900 | — |
| Fiorino olandese | 654,400 | 654,400 | — | 654,400 | 654,400 | 654,400 | 654,460 | 654,400 | 654,400 | — |
| Franco belga | 35,509 | 35,509 | — | 35,509 | 35,509 | 35,509 | 35,509 | 35,509 | 35,509 | — |
| Peseta spagnola | 11,499 | 11,499 | — | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | — |
| Corona danese | 192,780 | 192,780 | — | 192,780 | 192,780 | 192,780 | 192,750 | 192,780 | 192,780 | — |
| Lira irlandese | 1565,300 | 1565,300 | — | 1565,300 | 1565,300 | 1565,300 | 1964,500 | 1565,300 | 1565,300 | — |
| Dracma greca | 7,688 | 7,688 | — | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,679 | 7,688 | 7,688 | — |
| Escudo portoghese | 8,322 | 8,322 | — | 8,322 | 8,322 | 8,322 | 8,325 | 8,322 | 8,322 | — |
| Dollaro canadese | 1068,150 | 1068,150 | — | 1068,150 | 1068,150 | 1068,150 | 1068,800 | 1068,150 | 1068,150 | — |
| Yen giapponese | 8,138 | 8,138 | — | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,136 | 8,138 | 8,138 | — |
| Franco svizzero | 831,400 | 831,400 | — | 831,400 | 831,400 | 831,400 | 831,450 | 831,400 | 831,400 | — |
| Scellino austriaco | 104,649 | 104,649 | — | 104,649 | 104,649 | 104,649 | 104,656 | 104,649 | 104,649 | — |
| Corona norvegese | 190,320 | 190,320 | — | 190,320 | 190,320 | 190,320 | 190,300 | 190,320 | 190,320 | — |
| Corona svedese | 204 — | 204 — | — | 204 — | 204 — | 204 — | 204,040 | 204 — | 204 — | — |
| Marco finlandese | 311,500 | 311,500 | — | 311,500 | 311,500 | 311,500 | 311,900 | 311,500 | 311,500 | — |
| Dollaro australiano | 939,200 | 939,200 | — | 939,200 | 939,200 | 939,200 | 942 — | 939,200 | 939,200 | — |

90M23040

N. 80

**Corso dei cambi del 24 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1244,650 | 1244,650 | — | 1244,650 | 1244,65 | 1244,65 | 1244,880 | 1244,650 | 1244,650 | — |
| E.C.U. | 1501,750 | 1501,750 | — | 1501,750 | 1501,75 | 1501,75 | 1501,750 | 1501,750 | 1501,750 | — |
| Marco tedesco | 733,300 | 733,300 | — | 733,300 | 733,30 | 733,30 | 733,450 | 733,300 | 733,300 | — |
| Franco francese | 218,570 | 218,570 | — | 218,570 | 218,570 | 218,570 | 218,610 | 218,570 | 218.570 | — |
| Lira sterlina | 2033,700 | 2033,700 | — | 2033,700 | 2033,70 | 2033,70 | 2034,200 | 2033,700 | 2033,700 | — |
| Fiorino olandese | 652,130 | 652,130 | — | 652,130 | 652,130 | 652,130 | 652,080 | 652,130 | 652,130 | — |
| Franco belga | 35,495 | 35,495 | — | 35,495 | 35,495 | 35.495 | 35,497 | 35,495 | 35,495 | — |
| Peseta spagnola | 11,616 | 11,616 | — | 11,616 | 11,616 | 11,616 | 11,622 | 11,616 | 11,616 | — |
| Corona danese | 192,780 | 192,780 | — | 192,780 | 192,780 | 192.78 | 192,800 | 192,780 | 192,780 | — |
| Lira irlandese | 1967,500 | 1967,500 | — | 1967,500 | 1967,50 | 1967,50 | 1967 — | 1967,500 | 1967,500 | — |
| Dracma greca | 7,513 | 7,513 | — | 7,513 | 7,513 | 7,513 | 7,508 | 7,513 | 7.513 | — |
| Escudo portoghese | 8,302 | 8,302 | — | 8,302 | 8,302 | 8,302 | 8,302 | 8,302 | 8,302 | — |
| Dollaro canadese | 1071,500 | 1071,500 | — | 1071,500 | 1071,50 | 1071,50 | 1071,650 | 1071.500 | 1071,500 | — |
| Yen giapponese | 7,850 | 7,850 | — | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,852 | 7,850 | 7,850 | — |
| Franco svizzero | 834,700 | 834,700 | — | 834,700 | 834,70 | 834,70 | 834,800 | 834,700 | 834,700 | — |
| Scellino austriaco | 104,247 | 104,247 | — | 104,247 | 104,247 | 104,247 | 104,200 | 104,247 | 104,247 | — |
| Corona norvegese | 189,630 | 189,630 | — | 189,630 | 189,630 | 189,63 | 189,610 | 189,630 | 189,630 | — |
| Corona svedese | 202,970 | 202,970 | — | 202,970 | 202,970 | 202,97 | 202,760 | 202,970 | 202,970 | — |
| Marco finlandese | 310,700 | 310,700 | — | 310,700 | 310,70 | 310,70 | 310,900 | 310,700 | 310,700 | — |
| Dollaro australiano | 953,600 | 953,600 | — | 953,600 | 953,60 | 953,60 | 953,500 | 953,600 | 953,600 | — |

**Media dei titoli del 24 aprile 1990**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 72,400 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 101,250 |
| » 9% » » 1976-91 | 100 — |
| » 10% » » 1977-92 | 99,375 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 102,575 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 92,725 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 93,400 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 92,975 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 77,250 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 77,050 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 93,050 |
| Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 | 101,100 |
| » » » 11% 1- 1-1987/92 | 98,725 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 96,375 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 95,350 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 91,850 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99,375 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 90,425 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 | 96,050 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 90,100 |
| » » » Ind. 15- 7-1985/90 | 100,050 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 100,150 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 100,075 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 100,125 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 100,700 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 100,200 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 100,900 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 100,250 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 100,050 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 100,050 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 101 — |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 100,075 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,750 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 100,100 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 4-1984/91 | 100,825 |
| » » » » | 1- 5-1984/91 | 100,850 |
| » » » » | 1- 6-1984/91 | 100,800 |
| » » » » | 1- 7-1984/91 | 100,675 |
| » » » » | 1- 8-1984/91 | 100,750 |
| » » » » | 1- 9-1984/91 | 100,650 |
| » » » » | 1-10-1984/91 | 100,725 |
| » » » » | 1-11-1984/91 | 100,675 |
| » » » » | 1-12-1984/91 | 100,500 |
| » » » » | 1- 1-1985/92 | 100,550 |
| » » » » | 1- 2-1985/92 | 100,275 |
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 100,450 |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 99,575 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 99,500 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 100,275 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 99,125 |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 98,950 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 98,675 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 98,500 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 98,725 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 98,800 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 99,275 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 99,575 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 98,075 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 99,600 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 98,025 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 99,575 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 97,575 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 99,200 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 97,300 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 99,500 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 97,500 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 99,250 |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 97,550 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 98,375 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 99 — |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 98,900 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 98,850 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 98,750 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 99 — |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 98,250 |
| » » » » | 1- 9-1988/94 | 97,825 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 99,450 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 96,300 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 95,950 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 95,850 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 96,125 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 97 — |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 96,350 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 96,150 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 96,575 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 96,425 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 96,950 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 97,200 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 95,575 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 97,025 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 96,775 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 96,600 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 96,575 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 96,650 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 96,825 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 95,850 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 95,900 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 94,200 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 94,425 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 94,700 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 94,550 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 94,550 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 94,425 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 94,350 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 94,425 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 94,400 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 94,150 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 94 — |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 8-1987/97 | 94 — |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,300 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 9,15% | 1- 5-1990 | 99,800 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 Q | 99,950 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 B | 99,800 |
| » » » | 10,50% | 18- 5-1990 | 99,850 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1990 | 99,675 |
| » » » | 10,00% | 1- 6-1990 | 99,725 |
| » » » | 10,50% | 16- 6-1990 | 99,550 |
| » » » | 9,50% | 1- 7-1990 | 99,675 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1990 | 99,675 |
| » » » | 11,00% | 1- 7-1990 | 99,600 |
| » » » | 9,50% | 1- 8-1990 | 99,550 |
| » » » | 10,50% | 1- 8-1990 | 99,575 |
| » » » | 11,00% | 1- 8-1990 | 99,500 |
| » » » | 9,25% | 1- 9-1990 | 99,275 |
| » » » | 11,25% | 1- 9-1990 | 99,450 |
| » » » | 11,50% | 1- 9-1990 | 99,450 |
| » » » | 9,25% | 1-10-1990 | 98,875 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 | 99,525 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 B | 99,450 |
| » » » | 9,25% | 1-11-1990 | 98,775 |
| » » » | 9,25% | 1-12-1990 | 98,675 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991 | 101,325 |
| » » » | 11,50% | 1-11-1991 | 97,950 |
| » » » | 11,50% | 1-12-1991 | 98 — |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 95,300 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 94,900 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 96,375 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 94,550 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1992 | 98,500 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 94,300 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 96 — |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 98,575 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 98,425 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 94,475 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 97,775 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 96,500 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 98,325 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 94,400 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 97,600 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 96,300 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 95,950 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 98 — |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 98 — |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 97,600 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 96,925 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 96,775 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 96,850 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 96,575 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 96,825 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 96,825 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 96,950 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 20-10-1983/90 | 11,50% | 99,850 |
| » » » » | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 99,800 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 95,425 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 93,975 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 93,500 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 93,650 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 100,900 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 97,625 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 97,525 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 93,900 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 92,400 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 92,300 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 92,525 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 93,225 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 93,550 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 88,975 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 87,500 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 91,725 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 91,100 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 99,175 |
| » » » » | 24- 7-1989/94 | 6,25% | 94,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

90M24040

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

## Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 15 marzo 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, i seguenti programmi:

1) Programma di investimento concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Avezzano (L'Aquila) presentato dalla CARTIERE BURGO S.P.A.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 66.092,4 milioni, è determinato in L. 11.751.900.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in L. 31.338.400.000.

2) Programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno) presentato dalla MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 21.550,3 milioni è determinato in L. 3.636.855.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in L. 8.710.000.000 di cui 2.400 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

3) Programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Pozzilli (Isernia) presentato dalla LEVER SODEL S.P.A.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a L. 18.482.500.000 è determinato, ivi compresa la maggiorazione di settore, in L. 5.258.070.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in L. 8.477.600.000 di cui lire 1.400 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

4) Programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento nel territorio di Casoria (Napoli) presentato dalla AERITALIA - SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA PER AZIONI.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 30.581 milioni è determinato, ivi compresa la maggiorazione per il settore, in lire 1.485,0 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63, del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in lire 4.380 milioni, di cui lire 1.080 milioni per scorte di materie prime e semilavorate nei limiti di cui ai commi 5 e 6 del sopra citato art. 63.

5) Programma di ampliamento e ammodernamento relativo allo stabilimento di Colleferro (Roma) presentato dalla B.P.D. DIFESA E SPAZIO - S.R.L.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 59.119,0 milioni, è determinato, compresa la maggiorazione settoriale, in L. 5.253.426.000.

Il finanziamento a tasso agevolato, riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in L. 11.674.280.000.

90A2028

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Programma di attività della Commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 1990

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1990, ha preso atto del rapporto annuale sull'attività della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati conseguiti dalla medesima nel 1989 ed ha, altresì, approvato il programma di attività per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 878 del 1986.

90A2029

## Programma di attività dell'Istituto centrale di statistica per il triennio 1990-1992.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1990, ha approvato il programma di attività dell'Istituto centrale di statistica per il triennio 1990-1992, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 48 del 1967.

90A2030

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 296.000 |
| - semestrale | L. | 160.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 88.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 90.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 555.000 |
| - semestrale | L. | 300.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 6.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | *Prezzi di vendita* Italia | *Prezzi di vendita* Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 5.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 255.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 155.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. —** ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

**L. 1.000**